**IT  
ALLEGATO V**

**SEGNALAZIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE**

Indice

Istruzioni di carattere generale 4

1. Riferimenti 4

2. Convenzioni 6

3. Consolidamento 7

4. Portafogli contabili di strumenti finanziari 8

4.1. Attività finanziarie 8

4.2. Passività finanziarie 10

5. Strumenti finanziari 11

5.1. Attività finanziarie 11

5.2. Valore contabile lordo 12

5.3. Passività finanziarie 13

6. Disaggregazione della controparte 14

Istruzioni relative ai modelli 16

1. Stato patrimoniale 16

1.1. Attività (1.1) 16

1.2. Passività (1.2) 16

1.3. Patrimonio netto (1.3) 17

2. Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (2) 20

3. Prospetto di conto economico complessivo (3) 25

4. Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte (4) 27

5. Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione per prodotto (5) 30

6. Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE (6) 32

7. Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute (7) 33

8. Disaggregazione delle passività finanziarie (8) 33

9. Impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni (9) 34

10. Derivati e contabilizzazione delle operazioni di copertura (10 e 11) 38

10.1. Classificazione dei derivati per tipo di rischio 39

10.2. Importi da segnalare per i derivati 41

10.3. Derivati classificati come “Coperture economiche” 42

10.4. Disaggregazione dei derivati per settore della controparte 43

10.5. Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali (11.2) 43

10.6. Importo da segnalare per gli strumenti di copertura non derivati (11.3 e 11.3.1) 44

10.7. Elementi coperti in coperture di fair value (valore equo) (11.4) 44

11. Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti (12) 45

11.1. Movimenti riguardanti svalutazioni per perdite su crediti e riduzioni di valore degli strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD (12.0) 45

11.2. Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti ai sensi degli IFRS (12.1) 45

11.3. Trasferimenti tra fasi di riduzione di valore (presentazione su base lorda) (12.2) 48

12. Garanzie reali e garanzie ricevute (13) 49

12.1. Disaggregazione delle garanzie reali e delle garanzie per prestiti e anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione (13.1) 49

12.2. Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell’esercizio [possedute alla data della segnalazione] (13.2) 50

12.3. Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso [attività materiali] accumulate (13.3) 50

13. Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari al *fair value* (valore equo) (14) 50

14. Eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite (15) 50

15. Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (16) 51

15.1. Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte (16.1) 52

15.2. Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento (16.2) 53

15.3. Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per strumento (16.3) 53

15.4. Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per rischio (16.4) 54

15.5. Utili o perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento (16.4.1) 54

15.6. Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento (16.5) 55

15.7. Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura (16.6) 55

15.8. Riduzione di valore di attività non finanziarie (16.7) 56

16. Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento del CRR (17) 56

17. Esposizioni deteriorate (18) 56

18. Esposizioni oggetto di misure di tolleranza (19) 62

19. Disaggregazione geografica (20) 67

19.1. Disaggregazione geografica per luogo di attività (20.1-20.3) 67

19.2. Disaggregazione geografica per residenza della controparte (20.4-20.7) 67

20. Attività materiali e immateriali: attività soggette a leasing operativo (21) 68

21. Gestione di attività, custodia e altre funzioni di servizio (22) 68

21.1. Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività (22.1) 69

21.2. Attività interessate dai servizi forniti (22.2) 70

22. Interessenze in entità strutturate non consolidate (30) 71

23. Parti correlate (31) 71

23.1. Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da (31.1) 72

23.2. Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con (31.2) 72

24. Struttura del gruppo (40) 73

24.1. Struttura del gruppo: “entità per entità” (40.1) 73

24.2. Struttura del gruppo: “strumento per strumento” (40.2) 74

25. Fair value (Valore equo) (41) 75

25.1. Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari a costo ammortizzato (41.1) 75

25.2. Ricorso all’opzione del fair value (valore equo) (41.2) 75

26. Attività materiali e immateriali: valore contabile per metodo di misurazione (42) 75

27. Accantonamenti (43) 75

28. Piani a benefici definiti e benefici per i dipendenti (44) 76

28.1. Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti (44.1) 76

28.2. Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti (44.2) 76

28.3. Voci per memoria [relative alle spese di personale] (44.3) 76

29. Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (45) 77

29.1. Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per portafoglio contabile (45.1) 77

29.2. Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie (45.2) 77

29.3. Altri ricavi e costi operativi (45.3) 77

30. Prospetto delle variazioni di patrimonio netto (46) 77

Associazione tra classi di esposizioni e settori della controparte 78

**PARTE 1**

# Istruzioni di carattere generale

1. Riferimenti
2. Il presente allegato contiene istruzioni aggiuntive sui modelli per le informazioni finanziarie (in appresso “FINREP”) contenuti negli allegati III e IV del presente regolamento. Il presente allegato integra le istruzioni inserite in forma di riferimenti nei modelli di cui agli allegati III e IV.
3. Gli enti che utilizzano principi contabili nazionali compatibili con gli IFRS (“GAAP nazionali compatibili”) applicano le istruzioni comuni e degli IFRS contenute nel presente allegato, se non diversamente stabilito. Ciò non pregiudica la conformità delle prescrizioni dei GAAP nazionali compatibili alle prescrizioni della BAD. Gli enti che utilizzano GAAP nazionali non compatibili con gli IFRS o che non sono ancora stati resi compatibili con le disposizioni dell’IFRS 9 applicano le istruzioni comuni e della BAD contenute nel presente allegato, se non diversamente stabilito.
4. I punti di dati individuati nei modelli sono redatti in conformità delle regole di rilevazione, compensazione e valutazione della disciplina contabile applicabile, così come definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del regolamento (UE) n. 575/2013.
5. Gli enti trasmettono soltanto le parti dei modelli che riguardano:
6. le attività, le passività, gli strumenti di capitale, i ricavi e i costi rilevati dall’ente;
7. le esposizioni e le attività fuori bilancio in cui l’ente è coinvolto;
8. le operazioni compiute dall’ente;
9. le regole di valutazione applicate dall’ente, compresi i metodi di stima delle svalutazioni per il rischio di credito.
10. Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, si applicano le seguenti abbreviazioni:
11. “CRR”: il regolamento (UE) n. 575/2013;
12. “IAS” o “IFRS”: gli “International Accounting Standards” (principi contabili internazionali), così come definiti nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002[[1]](#footnote-2) (regolamento IAS), che sono stati adottati dalla Commissione;
13. “regolamento BSI della BCE” o “BCE/2013/33”: il regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea[[2]](#footnote-3);
14. “regolamento NACE”: il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[[3]](#footnote-4);
15. “codici NACE”: i codici di cui al regolamento NACE;
16. “BAD”: la direttiva 86/635/CEE del Consiglio[[4]](#footnote-5);
17. “direttiva sulla contabilità”: la direttiva 2013/34/UE[[5]](#footnote-6);
18. “GAAP nazionali”: i principi contabili generalmente accettati a livello nazionale elaborati a norma della BAD;
19. “PMI”: le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione C(2003)1422 della Commissione[[6]](#footnote-7);
20. “codice ISIN”: il codice internazionale identificativo degli strumenti finanziari, composto di dodici caratteri alfanumerici e che identifica in modo univoco un’emissione di strumenti finanziari;
21. “codice LEI”: il codice identificativo mondiale del soggetto giuridico che identifica in modo univoco le parti di un’operazione finanziaria.
22. “fasi di riduzione di valore”: categorie di riduzione di valore secondo quanto definito nell’IFRS 9, paragrafo 5.5. La “fase 1” si riferisce alla riduzione di valore valutata in conformità all’IFRS 9, paragrafo 5.5.5. La “fase 2” si riferisce alla riduzione di valore valutata in conformità all’IFRS 9, paragrafo 5.5.3. La “fase 3” si riferisce alla riduzione di valore su attività deteriorate come definito nell’appendice A dell’IFRS 9.
23. Convenzioni
24. Ai fini degli allegati III e IV, un punto di dati ombreggiato in grigio significa che quel punto non è richiesto o che non è possibile segnalarlo. Nell’allegato IV una riga o una colonna contenente riferimenti ombreggiati in nero significa che i corrispondenti punti di dati non devono essere trasmessi dagli enti che si attengono ai riferimenti riportati nella riga o colonna in questione.
25. I modelli di cui agli allegati III e IV includono regole di convalida implicite che sono stabilite nei modelli stessi mediante convenzioni.
26. L’uso di parentesi nell’intestazione di una voce di un modello significa che quella voce deve essere sottratta per ottenere il totale, ma non significa che la voce in questione è segnalata come negativa.
27. Le voci da segnalare come negative sono individuate nei modelli mediante l’inserimento di “(-)” all’inizio della relativa intestazione, come ad esempio in “(-) azioni proprie”.
28. Nel “Modello dei punti di dati” (in appresso “DPM”) per i modelli di segnalazione delle informazioni finanziarie descritti negli allegati III e IV, ciascun punto di dati (cella) ha una “Voce di base” alla quale è assegnato l’attributo “Credito/debito”. In tal modo si garantisce che tutti i soggetti che segnalano i punti di dati si attengano alla “Convenzione dei segni” e si può conoscere l’attributo “Credito/debito” corrispondente a ciascun punto di dati.
29. Il funzionamento di questa convenzione è illustrato schematicamente nella tabella 1.

*Tabella 1. Convenzioni credito/debito, segni positivi e negativi*

| **Elemento** | **Credito**  **/Debito** | **Saldo**  **/Movimento** | **Cifra segnalata** |
| --- | --- | --- | --- |
| Attività | Debito | Saldo delle attività | Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno) |
| Aumento delle attività | Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno) |
| Saldo negativo delle attività | Negativa (occorre inserire il segno meno “-”) |
| Diminuzione delle attività | Negativa (occorre inserire il segno meno “-”) |
| Costi | Saldo dei costi | Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno) |
| Aumento dei costi | Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno) |
| Saldo negativo (compresi gli storni) dei costi | Negativa (occorre inserire il segno meno “-”) |
| Diminuzione dei costi | Negativa (occorre inserire il segno meno “-”) |
| Passività | Credito | Saldo delle passività | Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno) |
| Aumento delle passività | Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno) |
| Saldo negativo delle passività | Negativa (occorre inserire il segno meno “-”) |
| Diminuzione delle passività | Negativa (occorre inserire il segno meno “-”) |
| Patrimonio netto | Saldo del patrimonio netto | Positiva  (“normale”, non occorre inserire il segno) |
| Aumento del patrimonio netto | Positiva  (“normale”, non occorre inserire il segno) |
| Saldo negativo del patrimonio netto | Negativa (occorre inserire il segno meno “-”) |
| Diminuzione del patrimonio netto | Negativa (occorre inserire il segno meno “-”) |
| Ricavi | Saldo dei ricavi | Positiva  (“normale”, non occorre inserire il segno) |
| Aumento dei ricavi | Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno) |
| Saldo negativo (compresi gli storni) dei ricavi | Negativa (occorre inserire il segno meno “-”) |
| Diminuzione dei ricavi | Negativa (occorre inserire il segno meno “-”) |

1. Consolidamento
2. Ove non diversamente specificato nel presente allegato, i modelli FINREP sono predisposti secondo l’ambito del consolidamento prudenziale ai sensi della parte 1, titolo II, capo 2, sezione 2, del CRR. Per rilevare le rispettive filiazioni, joint venture e collegate gli enti applicano gli stessi metodi applicati per il consolidamento prudenziale:
   1. agli enti può essere permesso o imposto di applicare il metodo del patrimonio netto, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, del CRR, agli investimenti in filiazioni assicurative e in filiazioni non finanziarie;
   2. agli enti può essere permesso di applicare il metodo del consolidamento proporzionale, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del CRR, alle filiazioni finanziarie;
   3. agli enti può essere imposto di applicare il metodo del consolidamento proporzionale, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, del CRR, agli investimenti in joint venture.
3. Portafogli contabili di strumenti finanziari
4. Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, i “portafogli contabili” sono costituiti da strumenti finanziari aggregati in base alle regole di valutazione. Le aggregazioni non comprendono le partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate, i saldi ottenibili a richiesta classificati come “Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista” e gli strumenti finanziari classificati come “Posseduti per la vendita” compresi nelle voci “Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita” e “Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita”.
5. Nell’ambito dei GAAP nazionali, gli enti ai quali è permesso o imposto di applicare per gli strumenti finanziari determinate regole di valutazione in conformità agli IFRS comunicano i portafogli contabili pertinenti per gli IFRS, nella misura in cui questi sono applicati. Se le regole di valutazione per gli strumenti finanziari che gli enti sono autorizzati o tenuti a utilizzare in base ai GAAP nazionali basati sulla BAD fanno riferimento alle regole di valutazione di cui allo IAS 39, gli enti comunicano i portafogli contabili basati sulla BAD per tutti i loro strumenti finanziari nella misura in cui le regole di valutazione applicate fanno riferimento alle regole di valutazione contenute nell’IFRS 9.
   1. Attività finanziarie
6. Per le attività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sugli IFRS:
7. “Attività finanziarie possedute per negoziazione”;
8. “Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio”;
9. “Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio”;
10. “Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo”;
11. “Attività finanziarie al costo ammortizzato”.
12. Per le attività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sui GAAP nazionali:
13. “Attività finanziarie per negoziazione”;
14. “Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio”;

c) “Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto”;

d) “Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo”; e

e) “Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione”.

1. Tra le “Attività finanziarie per negoziazione” sono ricomprese tutte le attività finanziarie classificate come per negoziazione ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD. A prescindere dalla metodologia di valutazione applicata ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, tutti i derivati con un saldo positivo per l’ente segnalante che non sono classificati come posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura in conformità al punto 22 della presente parte sono segnalati come attività finanziarie per negoziazione. Tale classificazione si applica anche ai derivati che, ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, non sono rilevati a bilancio o di cui sono rilevate a bilancio solo le variazioni del fair value (valore equo) o che sono utilizzati come coperture economiche secondo la definizione di cui alla parte 2, punto 137, del presente allegato.
2. A norma dei GAAP nazionali basati sulla BAD, per le attività finanziarie, i “Metodi basati sul costo” comprendono le regole di valutazione utilizzate per valutare gli strumenti di debito al costo, maggiorato degli interessi maturati meno le perdite per riduzione di valore.
3. A norma dei GAAP nazionali basati sulla BAD le “Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo” comprendono gli strumenti finanziari valutati secondo metodi basati sul costo, nonché gli strumenti valutati al minore tra il costo e il valore di mercato (principio del “LOCOM” ossia “Lower Of Cost Or Market”) su base non continuativa (moderatamente al LOCOM), indipendentemente dalla loro effettiva valutazione alla data di riferimento per le segnalazioni. Le attività valutate moderatamente al LOCOM sono attività per le quali il LOCOM è applicato solo in specifiche circostanze. La disciplina contabile applicabile definisce tali circostanze quali, ad esempio, una riduzione del valore, una diminuzione prolungata del fair value (valore equo) rispetto al costo o un cambiamento delle intenzioni delle strutture dirigenziali.
4. Nei GAAP nazionali basati sulla BAD le “Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione” includono le attività finanziarie che non possono essere incluse in altri portafogli contabili. Questo portafoglio contabile comprende, tra l’altro, le attività finanziarie valutate al LOCOM su base continuativa (“rigidamente al LOCOM”). Le attività valutate rigidamente al LOCOM sono attività per le quali la disciplina contabile applicabile dispone o una valutazione iniziale e una successiva al LOCOM o una valutazione iniziale al costo e una valutazione successiva al LOCOM.
5. A prescindere dal metodo di misurazione, le partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate che non sono consolidate totalmente o proporzionalmente nell’ambito del consolidamento regolamentare sono segnalate in “Partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate”, tranne quando sono classificate come possedute per la vendita in conformità all’IFRS 5.
6. Tra i “Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura” sono ricompresi i derivati con un saldo positivo per l’ente segnalante posseduti per la contabilizzazione delle operazioni di copertura ai sensi degli IFRS. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD i derivati nel portafoglio bancario sono classificati come derivati posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura solo se i pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD prevedono regole contabili speciali per i derivati nel portafoglio bancario e i derivati riducono il rischio di altre posizioni incluse nel portafoglio bancario.
   1. Passività finanziarie
7. Per le passività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sugli IFRS:
8. “Passività finanziarie possedute per negoziazione”;
9. “Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio”;
10. “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato”.
11. Per le passività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sui GAAP nazionali:

a) “Passività finanziarie per negoziazione”;

b) “Passività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo”.

1. Tra le “Passività finanziarie per negoziazione” sono ricomprese tutte le passività finanziarie classificate come per negoziazione nei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD. A prescindere dalla metodologia di valutazione applicata ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, tutti i derivati con un saldo negativo per l’ente segnalante che non sono classificati come posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura in conformità al punto 26 della presente parte sono segnalati come passività finanziarie per negoziazione. Tale classificazione si applica anche ai derivati che, ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, non sono rilevati a bilancio o di cui sono rilevate a bilancio solo le variazioni del fair value (valore equo) o che sono utilizzati come coperture economiche secondo la definizione di cui alla parte 2, punto 137, del presente allegato.
2. Tra i “Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura” sono ricompresi i derivati con un saldo negativo per l’ente segnalante posseduti per la contabilizzazione delle operazioni di copertura ai sensi degli IFRS. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD i derivati nel portafoglio bancario sono classificati come posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura solo se i pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD prevedono regole contabili speciali per i derivati nel portafoglio bancario e i derivati riducono il rischio di altre posizioni incluse nel portafoglio bancario.
3. Strumenti finanziari
4. Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, per “valore contabile” si intende l’importo che deve essere rilevato in bilancio. Il valore contabile degli strumenti finanziari comprende gli interessi maturati. Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD il valore contabile dei derivati è o il valore contabile ai sensi dei GAAP nazionali, comprensivo di ratei, premi e accantonamenti se applicabili, o pari a zero se i derivati non sono rilevati in bilancio.
5. Se rilevati ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD i ratei e i risconti degli strumenti finanziari, ivi compresi interessi maturati, premi e sconti o costi dell’operazione, sono segnalati insieme allo strumento e non come “Altre attività” o “Altre passività”.
6. Laddove applicabili ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD sono segnalati i “Coefficienti di scarto (haircut) per posizioni di negoziazione valutate al valore equo”. I coefficienti di scarto riducono il valore delle attività di negoziazione e aumentano il valore delle passività di negoziazione.
   1. Attività finanziarie
7. Le attività finanziarie sono ripartite tra le seguenti classi di strumenti: “Cassa”, “Derivati”, “Strumenti rappresentativi di capitale”, “Titoli di debito” e “Prestiti e anticipazioni”.
8. I “Titoli di debito” sono strumenti di debito posseduti dall’ente emessi in forma di titoli che non sono prestiti ai sensi del regolamento BSI della BCE.
9. “Prestiti e anticipazioni” sono strumenti di debito posseduti dagli enti che non sono titoli; questa voce comprende i “Prestiti” ai sensi del regolamento BSI della BCE e le anticipazioni non classificabili come “Prestiti” ai sensi del medesimo regolamento. Le caratteristiche delle “Anticipazioni che non sono prestiti” sono ulteriormente descritte nella parte 2, punto 85, lettera g), del presente allegato.
10. Nella FINREP la voce “Strumenti di debito” include “Prestiti e anticipazioni” e “Titoli di debito”.
    1. Valore contabile lordo
11. Per valore contabile lordo degli strumenti di debito si intende quanto segue:
    1. ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD, per gli strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) di esercizio senza essere inseriti nel portafoglio di negoziazione o posseduto a fini di negoziazione, il valore contabile lordo varia in funzione del fatto che essi siano classificati come non deteriorati o deteriorati. Per gli strumenti di debito non deteriorati il valore contabile lordo è il fair value (valore equo). Per gli strumenti di debito deteriorati il valore contabile lordo è il fair value (valore equo) ottenuto dopo aver sommato le eventuali rettifiche negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito, secondo la definizione di cui alla parte 2, punto 69, del presente allegato. Ai fini della misurazione del valore contabile lordo, la valutazione degli strumenti di debito deve essere effettuata a livello di singoli strumenti finanziari;
    2. a norma degli IFRS, per gli strumenti di debito al costo ammortizzato o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti del conto economico complessivo, il valore contabile lordo è il valore contabile prima delle rettifiche per l’eventuale fondo a copertura perdite;
    3. ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, per gli strumenti di debito classificati come “Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo”, il valore contabile lordo delle attività che hanno subito riduzione di valore è pari al valore contabile prima delle rettifiche per svalutazioni specifiche per il rischio di credito. Il valore contabile lordo delle attività che non hanno subito riduzione di valore è il valore contabile prima delle rettifiche per svalutazioni generali per il rischio di credito e per svalutazioni generali per il rischio bancario, laddove incidano sul valore contabile;
    4. ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD il valore contabile lordo degli strumenti di debito classificati come “Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto” varia in funzione del fatto che queste attività finanziarie siano soggette o no a disposizioni in materia di riduzione di valore. Ove siano soggette a disposizioni in materia di riduzione di valore, il valore contabile lordo è il valore contabile prima di rettifiche per eventuali riduzioni di valore accumulate, secondo i requisiti di cui alla lettera c) per le attività che hanno o non hanno subito riduzione di valore, o per l’eventuale importo accumulato delle rettifiche del fair value (valore equo) che è considerato perdita per riduzione di valore. Ove tali attività finanziarie non siano soggette a disposizioni in materia di riduzione di valore, il valore contabile lordo delle stesse è il fair value (valore equo) per le esposizioni in bonis e, per le esposizioni deteriorate, il fair value (valore equo) ottenuto dopo aver sommato le eventuali rettifiche negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito;
    5. ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD il valore contabile lordo degli strumenti di debito valutati rigidamente al LOCOM o moderatamente al LOCOM è il costo, se valutati al costo durante l’esercizio. Se tali strumenti di debito sono valutati al valore di mercato, il valore contabile lordo è il valore di mercato prima delle rettifiche di valore derivanti dal rischio di credito;
    6. ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, per gli strumenti di debito segnalati alla voce “Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione” valutate con metodi diversi dal LOCOM, il valore contabile lordo è il valore contabile calcolato prima di tener conto di eventuali rettifiche di valore che si configurano come riduzioni di valore;
    7. per le attività finanziarie per negoziazione ai sensi dei GAAP basati sulla BAD o per le attività finanziarie possedute per negoziazione ai sensi degli IFRS, il valore contabile lordo è il fair value (valore equo). Se i GAAP basati sulla BAD prevedono coefficienti di scarto (haircut) su strumenti di negoziazione valutati al valore equo, il valore contabile degli strumenti finanziari è il fair value (valore equo) prima dell’applicazione di tali coefficienti di scarto.
    8. Passività finanziarie
12. Le passività finanziarie sono ripartite tra le seguenti classi di strumenti: “Derivati”, “Posizioni corte”, “Depositi”, “Titoli di debito emessi” e “Altre passività finanziarie”.
13. Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, si applica la definizione di “Depositi” di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE.
14. I “Titoli di debito emessi” sono strumenti di debito emessi dall’ente in forma di titoli che non sono depositi ai sensi del regolamento BSI della BCE.
15. Le “Altre passività finanziarie” comprendono tutte le passività finanziarie diverse dai derivati, dalle posizioni corte, dai depositi e dai titoli di debito emessi.
16. Ai sensi degli IFRS le “Altre passività finanziarie” comprendono le garanzie finanziarie date, laddove valutate o al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio [IFRS 9, paragrafo 4.2.1, lettera a)] o all’importo rilevato inizialmente meno l’ammortamento accumulato [IFRS 9, paragrafo 4.2.1, lettera c), punto ii)]. Gli impegni all’erogazione di finanziamenti dati sono segnalati come “Altre passività finanziarie” se sono designati come passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio [IFRS 9, paragrafo 4.2.1, lettera a)] o se sono impegni all’erogazione di finanziamenti a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato [IFRS 9, paragrafo 2.3, lettera c), e paragrafo 4.2.1, lettera d)].
17. Se gli impegni all’erogazione di finanziamenti, le garanzie finanziarie e gli altri impegni dati sono valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) di esercizio, qualsiasi modifica del fair value (valore equo), ivi compresi i cambiamenti dovuti al rischio di credito, è segnalata come “Altre passività finanziarie” e non come accantonamenti per “Impegni e garanzie dati”.
18. Le “Altre passività finanziarie” includono anche dividendi da pagare, importi dovuti per voci in sospeso e transitorie, nonché importi dovuti per regolamenti futuri di operazioni su titoli o valuta se gli importi dovuti per operazioni sono rilevati prima della data di pagamento.
19. Disaggregazione della controparte
20. Ove sia richiesta la disaggregazione della controparte, si utilizzano i seguenti settori della controparte:
21. banche centrali;
22. amministrazioni pubbliche: amministrazioni centrali, amministrazioni statali o regionali e amministrazioni locali, compresi organi amministrativi e imprese non commerciali, escluse però le imprese pubbliche e private di proprietà di queste amministrazioni che svolgono un’attività commerciale (e sono segnalate alle voci “enti creditizi”, “altre società finanziarie” o “società non finanziarie”, a seconda della loro attività); enti di previdenza e assistenza sociale e organizzazioni internazionali, come le istituzioni dell’Unione europea, il Fondo monetario internazionale e la Banca dei regolamenti internazionali;
23. enti creditizi: qualsiasi ente rientrante nella definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del CRR (“impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto”) e banche multilaterali di sviluppo (MDB);
24. altre società finanziarie: tutte le società e le quasi-società finanziarie diverse dagli enti creditizi, come le imprese di investimento, i fondi di investimento, le imprese di assicurazione, i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo e le stanze di compensazione, nonché gli altri intermediari finanziari, gli ausiliari finanziari, le istituzioni finanziarie captive e i prestatori di fondi;
25. società non finanziarie: società e quasi-società non impegnate nella fornitura di servizi di intermediazione finanziaria, ma la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e servizi non finanziari destinati alla vendita ai sensi del regolamento BSI della BCE;
26. famiglie: individui o gruppi di individui in qualità di consumatori e produttori di servizi non finanziari e di beni esclusivamente per proprio uso finale e in qualità di produttori di beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita purché la loro attività non sia quella di una quasi-società. Sono incluse anche le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie la cui attività principalmente consiste nella produzione di beni non destinabili alla vendita e di servizi destinati a particolari gruppi di famiglie.
27. L’attribuzione del settore della controparte si basa esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni contratte congiuntamente da più di un debitore avviene sulla base delle caratteristiche del debitore più pertinente, o determinante, per la concessione dell’esposizione da parte dell’ente. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, per paese di residenza e per codice NACE è basata sulle caratteristiche del debitore più pertinente o determinante.
28. Nelle seguenti operazioni, le controparti immediate sono:
29. per i prestiti e le anticipazioni, il debitore diretto. Per i crediti commerciali il debitore diretto è la controparte tenuta a pagare i crediti, fatta eccezione per le cessioni pro solvendo, in cui il debitore diretto è il trasferente dei crediti se l’ente segnalante non acquisisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici della proprietà dei crediti trasferiti;
30. per i titoli di debito e per gli strumenti rappresentativi di capitale, l’emittente dei titoli;
31. per i depositi, il depositante;
32. per le posizioni corte, la controparte dell’operazione di assunzione in prestito di titoli o di vendita con patto di riacquisto passivo;
33. per i derivati, la controparte diretta del contratto derivato. Per i derivati OTC compensati a livello centrale, la controparte diretta è la stanza di compensazione che agisce come controparte centrale. La disaggregazione per controparte per i derivati su rischio di credito si riferisce al settore al quale appartiene la controparte contrattuale (acquirente o venditore della protezione);
34. per le garanzie finanziarie date, la controparte è la controparte diretta dello strumento di debito garantito;
35. per gli impegni all’erogazione di finanziamenti e altri impegni dati, la controparte il cui rischio di credito è assunto dall’ente segnalante;
36. per gli impegni all’erogazione di finanziamenti, le garanzie finanziarie e gli altri impegni ricevuti, il garante o la controparte che si è impegnata con l’ente segnalante.

**PARTE 2**

# Istruzioni relative ai modelli

1. Stato patrimoniale
   1. Attività (1.1)
2. “Cassa” comprende le banconote e le monete nazionali ed estere circolanti in possesso dall’ente che sono utilizzate abitualmente per i pagamenti.
3. “Disponibilità presso banche centrali” comprende i saldi esigibili a richiesta presso le banche centrali.
4. “Altri depositi a vista” comprende i saldi esigibili a richiesta vantati nei confronti di enti creditizi.
5. “Partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate” comprende le partecipazioni in società collegate, joint venture e filiazioni che non sono consolidate totalmente o proporzionalmente nell’ambito del consolidamento regolamentare, tranne quando sono classificate come possedute per la vendita in conformità all’IFRS 5, indipendentemente dalla modalità di valutazione, anche se i principi contabili consentono di includerle nei vari portafogli contabili utilizzati per gli strumenti finanziari. Il valore contabile delle partecipazioni considerato per l’applicazione del metodo del patrimonio netto comprende il relativo avviamento.
6. Le attività diverse dalle attività finanziarie che, per loro natura, non sono classificabili in voci specifiche dello stato patrimoniale sono segnalate in “Altre attività”. Le altre attività comprendono, tra l’altro, oro, argento e altre merci, anche se posseduti per negoziazione.
7. Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD il valore contabile delle azioni proprie riacquistate è segnalato in “Altre attività” se i pertinenti GAAP nazionali consentono l’esposizione come attività.
8. “Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita” ha lo stesso significato assunto nell’IFRS 5.
   1. Passività (1.2)
9. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD gli accantonamenti per perdite potenziali derivanti dalla parte inefficace della relazione di copertura del portafoglio sono segnalati nella riga “Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura” se la perdita deriva dalla valutazione del derivato di copertura, o nella riga “Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse” se la perdita deriva dalla valutazione della posizione coperta. Se non è possibile distinguere la perdita derivante dalla valutazione del derivato di copertura dalla perdita derivante dalla valutazione della posizione coperta, tutti gli accantonamenti per perdite potenziali derivanti dalla parte inefficace della relazione di copertura del portafoglio sono segnalati nella riga “Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura”.
10. Gli accantonamenti per “Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro” comprendono l’importo delle passività nette per benefici definiti.
11. Ai sensi degli IFRS gli accantonamenti per “Altri benefici a lungo termine per i dipendenti” comprendono l’importo dei disavanzi dei piani per benefici a lungo termine per i dipendenti di cui allo IAS 19, paragrafo 153. Le spese maturate per i benefici a breve termine per i dipendenti [IAS 19, paragrafo 11, lettera a)], i piani a contribuzione definita [IAS 19, paragrafo 51, lettera a)] e i benefici per la cessazione del rapporto di lavoro [IAS 19, paragrafo 169, lettera a)] sono compresi in “Altre passività”.
12. Ai sensi degli IFRS gli accantonamenti per “Impegni e garanzie dati” comprendono gli accantonamenti relativi a tutti gli impegni e le garanzie, a prescindere dal fatto che la loro riduzione di valore sia determinata in conformità all’IFRS 9 o che il loro accantonamento si attenga allo IAS 37 o che siano trattati come contratti assicurativi ai sensi dell’IFRS 4. Le passività derivanti da impegni e garanzie finanziarie valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) di esercizio non sono segnalate come accantonamenti, benché dovute al rischio di credito, ma come “Altre passività finanziarie” conformemente alla parte 1, punto 40, del presente allegato. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD gli accantonamenti per “Impegni e garanzie dati” comprendono accantonamenti relativi a tutti gli impegni e le garanzie.
13. “Capitale sociale rimborsabile a richiesta” comprende gli strumenti di capitale emessi dall’ente che non soddisfano i criteri per la classificazione nel patrimonio netto. Gli enti includono in questa voce le quote cooperative che non soddisfano i criteri per la classificazione nel patrimonio netto.
14. Le passività diverse dalle passività finanziarie che, per loro natura, non sono classificabili in voci specifiche dello stato patrimoniale sono segnalate in “Altre passività”.
15. “Passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita” ha lo stesso significato assunto nell’IFRS 5.
16. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD i “Fondi per i rischi bancari generali” sono importi attribuiti in conformità all’articolo 38 della BAD. Se rilevati, appaiono separatamente o come passività in “Accantonamenti” oppure nel patrimonio netto in “Altre riserve”, conformemente ai GAAP nazionali pertinenti.
    1. Patrimonio netto (1.3)
17. Ai sensi degli IFRS gli strumenti di capitale che sono strumenti finanziari includono i contratti rientranti nell’ambito di applicazione dello IAS 32.
18. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD il “Capitale richiamato ma non versato” comprende il valore contabile del capitale emesso dall’ente che i sottoscrittori sono stati invitati a versare ma che non risulta ancora versato alla data di riferimento. Se l’aumento di capitale non ancora versato è rilevato come aumento del capitale azionario, il capitale richiamato ma non versato è segnalato alla voce “Capitale richiamato ma non versato” nel modello 1.3 nonché alla voce “Altre attività” nel modello 1.1. Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, quando l’aumento di capitale può essere rilevato solo dopo il ricevimento del pagamento dagli azionisti, il capitale non versato non è segnalato nel modello 1.3.
19. “Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti” comprende la componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti (cioè gli strumenti finanziari che hanno sia una componente di passività sia una componente di patrimonio netto) emessi dall’ente, se disaggregati in base alla disciplina contabile pertinente (compresi gli strumenti finanziari composti con derivati incorporati multipli i cui valori sono interdipendenti).
20. “Altri strumenti di capitale emessi” comprende gli strumenti di capitale che sono strumenti finanziari diversi da “Capitale” e da “Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti”.
21. “Altro patrimonio netto” comprende tutti gli strumenti di capitale che non sono strumenti finanziari, incluse, tra l’altro, le operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale [IFRS 2, paragrafo 10].
22. “Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo” comprende gli utili e le perdite accumulati dovuti a variazioni di fair value (valore equo) su investimenti in strumenti rappresentativi di capitale per i quali il soggetto segnalante ha scelto in maniera irrevocabile di presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo le variazioni di fair value (valore equo).
23. “Inefficacia delle coperture di fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo” comprende la parte inefficace della copertura accumulata derivante da coperture di fair value (valore equo) in cui l’elemento coperto è uno strumento rappresentativo di capitale valutato al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo. La parte inefficace della copertura segnalata in questa riga è la differenza tra la variazione accumulata del fair value (valore equo) dello strumento rappresentativo di capitale segnalata in “Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [elemento coperto]” e le variazioni accumulate del fair value (valore equo) del derivato di copertura segnalate in “Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [strumento di copertura]” [IFRS 9, paragrafi 6.5.3 e 6.5.8].
24. “Variazioni del fair value (valore equo) di passività finanziarie al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio attribuibili a variazioni del loro rischio di credito” comprende gli utili e le perdite accumulati rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo e relativi al rischio di credito proprio per le passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, indipendentemente dal fatto che la designazione avvenga al momento della rilevazione iniziale o successivamente.
25. “Copertura di investimenti netti in gestioni estere [parte efficace]” comprende la riserva di conversione di valuta estera per la parte efficace delle coperture di investimenti netti in gestioni estere, sia delle coperture in corso che di quelle che non si applicano più, pur restando le gestioni estere rilevate nello stato patrimoniale.
26. “Derivati di copertura. Riserva per la copertura di flussi finanziari [parte efficace]” comprende la riserva per la copertura di flussi finanziari per la parte efficace della variazione di fair value (valore equo) dei derivati di copertura in una copertura di flussi finanziari, sia per le coperture in corso che per le coperture che non si applicano più.
27. “Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti di debito valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo” include gli utili o le perdite accumulati su strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, al netto del fondo a copertura perdite valutato alla data della segnalazione secondo quanto previsto dall’IFRS 9, paragrafo 5.5.
28. “Strumenti di copertura [non elementi designati]” comprende le variazioni accumulate del fair value (valore equo) di tutti gli elementi seguenti:
29. il valore temporale di un’opzione, se le variazioni del valore temporale e il valore intrinseco di tale opzione sono separati e se soltanto la variazione del valore intrinseco è designata come strumento di copertura [IFRS 9, paragrafo 6.5.15];
30. l’elemento forward di un contratto forward, se l’elemento forward e l’elemento spot di tale contratto forward sono separati e se soltanto la variazione dell’elemento spot del contratto forward è designata come strumento di copertura;
31. il differenziale dovuto alla valuta estera dello strumento finanziario, se lo si esclude dalla designazione di tale strumento finanziario come strumento di copertura [IFRS 9, paragrafi 6.5.15 e 6.5.16].
32. Ai sensi degli IFRS “Riserve di rivalutazione” include l’importo delle riserve risultanti dalla rilevazione iniziale negli IAS, non destinato ad altri tipi di riserve.
33. “Altre riserve” è suddivisa in “Riserve o perdite accumulate da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio netto” e “Altro”. “Riserve o perdite accumulate di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio netto” comprende l’importo accumulato dei ricavi e dei costi relativi alle suddette partecipazioni rilevato nell’utile (perdita) degli esercizi precedenti se sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto. “Altro” comprende le riserve diverse da quelle indicate separatamente in altre voci e può includere la riserva legale e la riserva statutaria.
34. La voce “Azioni proprie” comprende tutti gli strumenti finanziari che hanno le caratteristiche di strumenti rappresentativi di capitale proprio riacquisiti dall’ente che non sono venduti o ammortizzati, tranne nel caso in cui, ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, sono segnalati in “Altre attività”.
35. Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (2)
36. Gli interessi attivi e passivi degli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio e dei derivati di copertura classificati nella categoria “Contabilizzazione delle operazioni di copertura” sono segnalati o separatamente dagli altri utili e perdite in “Interessi attivi” e “Interessi passivi” (“corso secco”) o come parte degli utili o delle perdite derivanti da queste categorie di strumenti (“prezzo tel quel”). L’approccio “corso secco” o “prezzo tel quel” è applicato in modo coerente per tutti gli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio e per i derivati di copertura classificati nella categoria “Contabilizzazione delle operazioni di copertura”.
37. Gli enti segnalano le voci seguenti, che comprendono i ricavi e i costi in relazione alle parti correlate che non sono consolidate totalmente o proporzionalmente nell’ambito del consolidamento regolamentare, disaggregandole per portafoglio contabile:
38. “Interessi attivi”;
39. “Interessi passivi”;
40. “Ricavi da dividendi”;
41. “Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto”;
42. “Utili o perdite derivanti da modifica, al netto”;
43. “Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio”.
44. “Interessi attivi. Attività finanziarie possedute per negoziazione” e “Interessi passivi. Passività finanziarie possedute per negoziazione” comprendono, laddove è utilizzato il corso secco, gli importi relativi ai derivati classificati nella categoria “posseduti per negoziazione” che sono strumenti di copertura da un punto di vista economico ma non da un punto di vista contabile per presentare in termini corretti gli interessi attivi e passivi degli strumenti finanziari coperti.
45. Se è utilizzato il corso secco, “Interessi attivi. Attività finanziarie possedute per negoziazione” e “Interessi passivi. Passività finanziarie possedute per negoziazione” comprendono anche le commissioni ripartite nel tempo e i conguagli in relazione ai derivati su crediti valutati al fair value (valore equo) e utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario - o di parte di esso - designato al fair value (valore equo) in tale occasione [IFRS 9, paragrafo 6.7].
46. “Interessi attivi. Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse” e “Interessi passivi. Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse” comprendono, se è utilizzato il corso secco, gli importi correlati ai derivati classificati nella categoria “Contabilizzazione delle operazioni di copertura”, che coprono il rischio di tasso di interesse, in particolare le coperture di un gruppo di elementi con posizioni di rischio che si compensano (coperture di una posizione netta), il cui rischio coperto riguarda voci diverse del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio. Se è utilizzato il corso secco, tali importi sono segnalati come interessi attivi e passivi su base lorda per presentare in termini corretti gli interessi attivi e passivi degli elementi coperti ai quali sono collegati. Con il corso secco, se l’elemento coperto genera interessi attivi (passivi), tali importi sono segnalati come interessi attivi (passivi) anche quando si tratta di un importo negativo (positivo).
47. “Interessi attivi – altre attività” comprende gli importi degli interessi attivi non inclusi nelle altre voci, quali interessi attivi correlati a contanti, a disponibilità presso banche centrali ed altri depositi a vista nonché ad attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e come interessi attivi netti derivanti da attività nette per piani a benefici definiti.
48. Ai sensi degli IFRS e se non altrimenti previsto dai GAAP nazionali, gli interessi relativi a passività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo sono segnalati in “Interessi attivi su passività”. Tali passività e i relativi interessi generano un rendimento positivo per l’ente.
49. “Interessi passivi – altre passività” comprende gli importi degli interessi passivi non inclusi nelle altre voci, quali gli interessi passivi correlati a passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, spese derivanti da aumenti del valore contabile di un accantonamento che riflettono il passaggio del tempo oppure interessi passivi netti derivanti da passività nette per piani a benefici definiti.
50. Ai sensi degli IFRS e se non altrimenti previsto dai GAAP nazionali, gli interessi relativi ad attività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo sono segnalati in “Interessi passivi su attività”. Tali attività e i relativi interessi generano un rendimento negativo per l’ente.
51. I ricavi da dividendi su strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio sono segnalati o separatamente da altri utili e perdite derivanti da queste classi di strumenti come “Ricavi da dividendi” se è utilizzato il corso secco, o come parte degli utili o delle perdite derivanti da queste classi di strumenti se è utilizzato il prezzo tel quel.
52. I ricavi da dividendi su strumenti rappresentativi di capitale designati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo comprendono i dividendi relativi agli strumenti eliminati contabilmente nel corso dell’esercizio e i dividendi relativi agli strumenti detenuti alla data di chiusura dell’esercizio.
53. I ricavi da dividendi derivanti da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate includono i dividendi di tali partecipazioni se la contabilizzazione non usa il metodo del patrimonio netto.
54. La voce “Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto” include gli utili e le perdite da rivalutazione ed eliminazione contabile di strumenti finanziari classificati come posseduti per negoziazione. Questa voce comprende anche gli utili e le perdite da derivati su crediti valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario - o di parte di esso - che è designato come valutato al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, nonché i dividendi e gli interessi attivi e passivi su attività e passività finanziarie possedute per negoziazione se è utilizzato il prezzo tel quel.
55. La voce “Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” comprende anche l’importo rilevato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio per il rischio di credito proprio delle passività designate al fair value (valore equo) se la rilevazione delle variazioni del rischio di credito proprio nelle altre componenti di conto economico complessivo crea o amplia un’asimmetria contabile [IFRS 9, paragrafo 5.7.8]. Questa voce comprende anche gli utili e le perdite dagli strumenti coperti che sono designati come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio se la designazione è utilizzata per gestire il rischio di credito, nonché gli interessi attivi e passivi su attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio se è utilizzato il prezzo tel quel.
56. La voce “Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” non comprende gli utili da strumenti rappresentativi di capitale che il soggetto segnalante ha scelto di valutare al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo [IFRS 9, paragrafo 5.7.1, lettera b)].
57. Se un cambiamento nel modello di business comporta la riclassificazione di un’attività finanziaria in un altro portafoglio contabile, gli utili o le perdite derivanti dalla riclassificazione sono segnalati nelle pertinenti righe del portafoglio contabile in cui l’attività finanziaria è riclassificata, con le seguenti modalità:
58. se l’attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella del portafoglio contabile al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio [IFRS 9, paragrafo 5.6.2], gli utili o le perdite dovuti alla riclassificazione sono segnalati alla voce “Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto” o alla voce “Utili o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto”, a seconda dei casi;
59. se l’attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella del fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio [IFRS 9, paragrafo 5.6.7], gli utili o le perdite cumulati, precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo e riclassificati nell’utile (perdita) d’esercizio, sono segnalati, a seconda dei casi, alla voce “Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto” o alla voce “Utili o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto”.
60. La voce “Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto” comprende gli utili e le perdite da strumenti di copertura ed elementi coperti, compresi quelli su elementi coperti valutati al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo diversi da strumenti rappresentativi di capitale, in una copertura di fair value (valore equo) in conformità all’IFRS 9, paragrafo 6.5.8. Essa include inoltre la parte inefficace della variazione del fair value (valore equo) degli strumenti di copertura in una copertura di flussi finanziari. Le riclassificazioni della riserva per la copertura di flussi di cassa o della riserva per le coperture di un investimento netto in una gestione estera sono rilevate nelle stesse righe del “Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio” di quelle interessate da flussi di cassa derivanti da elementi coperti. La voce “Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto” comprende anche gli utili e le perdite derivanti dalle coperture di un investimento netto in gestioni estere. Questa voce comprende anche gli utili da coperture di posizioni nette.
61. “Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie” comprende gli utili e le perdite risultanti dall’eliminazione contabile di attività non finanziarie, tranne se classificate come possedute per la vendita o come partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate.
62. “Utili o (-) perdite derivanti da modifica, al netto” comprende gli importi risultanti dalla rettifica del valore contabile lordo delle attività finanziarie intesa a riflettere la rinegoziazione o la modifica dei flussi finanziari contrattuali [IFRS 9, paragrafo 5.4.3 e appendice A]. Gli utili o le perdite derivanti da modifica non comprendono l’impatto delle modifiche sull’importo delle perdite attese su crediti, che è segnalato in “Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio”.
63. “Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti. Impegni e garanzie dati” comprende gli oneri netti nel “Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio” per gli accantonamenti su tutti gli impegni e le garanzie nell’ambito di applicazione dell’IFRS 9, dello IAS 37 o dell’IFRS 4 in conformità al punto 11 della presente parte, o ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD. Ai sensi degli IFRS qualsiasi variazione del fair value (valore equo) degli impegni e delle garanzie finanziarie valutati al fair value (valore equo) è segnalato alla voce “Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto”. Gli accantonamenti comprendono pertanto l’importo di riduzione di valore per gli impegni e le garanzie per i quali la riduzione di valore è determinata in conformità all’IFRS 9 o il cui accantonamento si attiene allo IAS 37 o che sono trattati come contratti assicurativi ai sensi dell’IFRS 4.
64. Ai sensi degli IFRS la voce “Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” include tutti gli utili o le perdite per riduzione di valore per gli strumenti di debito risultanti dall’applicazione delle regole sulla riduzione di valore di cui all’IFRS 9, paragrafo 5.5, a prescindere dal fatto che le perdite attese su crediti conformemente all’IFRS 9, paragrafo 5.5, siano stimate nell’arco di un periodo di dodici mesi o lungo tutta la vita del credito, e comprende gli utili o le perdite per riduzione di valore per i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing [IFRS 9, paragrafo 5.5.15].
65. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, in “Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” sono inclusi tutte le svalutazioni e tutti gli storni di svalutazioni di strumenti finanziari valutati secondo metodi basati sul costo a seguito del cambiamento del merito di credito del debitore o emittente, nonché, a seconda delle specifiche dei GAAP nazionali, le svalutazioni dovute alla riduzione di valore di strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato nel patrimonio netto e secondo altri metodi di misurazione, compreso il LOCOM.
66. La voce “Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” comprende anche gli importi cancellati – secondo la definizione di cui ai punti 72, 74 e 165, lettera b), della presente parte del presente allegato – che superano l’importo del fondo a copertura perdite alla data di cancellazione e, di conseguenza, sono rilevati come una perdita direttamente nell’utile (perdita) d’esercizio, nonché i recuperi di importi cancellati in precedenza rilevati direttamente a prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio.
67. Le quote di utili o perdite da filiazioni, joint venture e società collegate che sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto nell’ambito del consolidamento regolamentare sono segnalate alla voce “Quota dell’utile o (-) perdita da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzata con il metodo del patrimonio netto”. Conformemente allo IAS 28, paragrafo 10, il valore contabile della partecipazione è ridotto dell’importo dei dividendi versati da tali enti. La riduzione di valore su tali partecipazioni è segnalata alla voce “(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate)”. Gli utili o le perdite dovuti a eliminazione contabile di tali partecipazioni sono segnalati in conformità con i punti 55 e 56 della presente parte.
68. “Utili o perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate” comprende gli utili o le perdite generati da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili a attività operative cessate.
69. Ai sensi degli IFRS gli utili o le perdite dovuti a eliminazione contabile delle partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate sono segnalati alla voce “Utili o (-) perdite al lordo delle imposte da attività operative cessate” se sono considerati attività operative cessate ai sensi dell’IFRS 5. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, tali utili e perdite sono segnalati in “Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate, al netto”.
70. Prospetto di conto economico complessivo (3)
71. “Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura di strumenti rappresentativi di capitale al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo” comprende la variazione della parte inefficace della copertura accumulata nelle coperture di fair value (valore equo) in cui l’elemento coperto è uno strumento rappresentativo di capitale valutato al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo. La variazione della parte inefficace della copertura accumulata segnalata in questa riga è la differenza tra i movimenti della variazione del fair value (valore equo) dello strumento rappresentativo di capitale segnalati in “Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [elemento coperto]” e i movimenti della variazione del fair value (valore equo) del derivato di copertura segnalati in “Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [strumento di copertura]”.
72. “Copertura di investimenti netti in gestioni estere [parte efficace]” comprende la variazione della riserva di conversione di valuta estera accumulata per la parte efficace delle coperture di investimenti netti in gestioni estere, sia delle coperture in corso che di quelle cessate.
73. Per le coperture di investimenti netti in gestioni estere e le coperture di flussi finanziari, i rispettivi importi segnalati alla voce “Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio” comprendono gli importi trasferiti in ragione del fatto che i flussi coperti si sono verificati e non è più previsto che si verifichino.
74. La voce “Strumenti di copertura [non elementi designati]” comprende i movimenti delle variazioni accumulate del fair value (valore equo) di tutti gli elementi seguenti se non sono designati come componenti di copertura:
75. valore temporale delle opzioni;
76. elementi forward di contratti forward;
77. differenziali dovuti ai tassi di cambio di strumenti finanziari.
78. Per le opzioni, gli importi riclassificati nell’utile (perdita) d’esercizio e segnalati alla voce “Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio” comprendono riclassificazioni dovute ad opzioni che coprono un elemento coperto relativo a un’operazione e ad opzioni che coprono un elemento coperto relativo a un periodo di tempo.
79. In “Strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo” sono inclusi gli utili o le perdite su strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo diversi da utili o perdite per riduzione di valore e da utili e perdite su cambi, che sono rispettivamente segnalati alle voci “Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” e “Differenze di cambio [utile o (-) perdita], al netto” nel modello 2. “Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio” comprende, in particolare, il trasferimento all’utile (perdita) d’esercizio in seguito a eliminazione contabile o riclassificazione nella categoria del fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio.
80. Se l’attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria della valutazione al costo ammortizzato a quella del fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [IFRS 9, paragrafo 5.6.4], gli utili o le perdite risultanti dalla riclassificazione sono segnalati in “Strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo”.
81. Se l’attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella del fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio [IFRS 9, paragrafo 5.6.7] o a quella del costo ammortizzato [IFRS 9, paragrafo 5.6.5], gli utili e le perdite cumulati riclassificati, precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo sono rispettivamente segnalati in “Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio” e in “Altre riclassificazioni”, in questo secondo caso tramite una rettifica del valore contabile dell’attività finanziaria.
82. Per tutti gli elementi delle altre componenti di conto economico complessivo, “Altre riclassificazioni” comprende i trasferimenti, diversi dalle riclassificazioni, dalle altre componenti di conto economico complessivo all’utile (perdita) d’esercizio o al valore contabile iniziale degli elementi coperti, nel caso di coperture di flussi finanziari.
83. Ai sensi degli IFRS, le “Imposte sul reddito relative a voci che non saranno riclassificate” e le “Imposte sul reddito relative a voci che possono essere riclassificate nell’utile o (-) perdita di esercizio” [IAS 1, paragrafo 91, lettera b), e IG6] sono segnalate come voci separate.
84. Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte (4)
85. Le attività finanziarie vengono disaggregate per portafoglio contabile e strumento e – ove richiesto – per controparte. Per gli strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo e al costo ammortizzato, il valore contabile lordo delle attività e delle riduzioni di valore accumulate è ripartito in fasi di riduzione di valore.
86. I derivati segnalati come attività finanziarie per negoziazione ai sensi dei GAAP basati sulla BAD comprendono gli strumenti valutati al fair value (valore equo), come pure gli strumenti valutati secondo metodi basati sul costo o al LOCOM.
87. Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, per “variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito” in relazione alle esposizioni deteriorate si intendono variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito se la variazione netta accumulata è negativa. La variazione netta accumulata del fair value (valore equo) dovuta al rischio di credito è calcolata sommando tutte le variazioni negative e positive del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito verificatesi dopo la rilevazione dello strumento di debito. Tale importo è segnalato soltanto se l’aggiunta di variazioni positive e negative nel fair value (valore equo) dovute al rischio di credito dà luogo ad un importo negativo. La valutazione degli strumenti di debito è effettuata a livello di singoli strumenti finanziari. Per ciascuno strumento di debito, le “Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito” sono segnalate fino all’eliminazione contabile dello strumento.
88. Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, “riduzione di valore accumulata” ha i seguenti significati:
89. per gli strumenti di debito valutati al costo ammortizzato o secondo un metodo basato sul costo, la riduzione di valore accumulata è l’importo cumulativo delle perdite dovute a riduzione di valore, al netto dell’uso e degli storni, che è stato rilevato, laddove opportuno per ciascuna fase di riduzione di valore. La riduzione di valore accumulata riduce il valore contabile dello strumento di debito mediante l’uso di un accantonamento ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD, o mediante riduzioni dirette che non costituiscono un caso di eliminazione contabile in base ai GAAP nazionali basati sulla BAD;
90. per gli strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo ai sensi degli IFRS, la riduzione di valore accumulata è la somma delle perdite attese su crediti e delle loro variazioni rilevate come una riduzione di fair value (valore equo) per un dato strumento finanziario dopo la rilevazione iniziale;
91. per gli strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nel patrimonio netto ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD soggetti a riduzione di valore, la riduzione di valore accumulata è l’importo cumulativo delle perdite per riduzione di valore, al netto dell’uso e degli storni, che è stato rilevato. La riduzione del valore contabile avviene o tramite l’uso di un accantonamento o mediante riduzioni dirette che non costituiscono un caso di eliminazione contabile.
92. Ai sensi degli IFRS la riduzione di valore accumulata comprende un fondo per le perdite attese su crediti per le attività finanziarie afferenti a ciascuna delle fasi di riduzione di valore specificate nell’IFRS 9. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, essa comprende svalutazioni specifiche e generali per il rischio di credito, nonché una svalutazione generale per il rischio bancario se riduce il valore contabile degli strumenti di debito. La riduzione di valore accumulata comprende anche le rettifiche di valore derivanti dal rischio di credito su attività finanziarie valutate al LOCOM.
93. Le “Cancellazioni parziali accumulate” e “Cancellazioni totali accumulate” comprendono, rispettivamente, l’importo parziale e totale accumulato alla data di riferimento del capitale e le commissioni e gli interessi scaduti maturati di tutti gli strumenti di debito che sono stati eliminati contabilmente fino a quel momento utilizzando uno dei metodi descritti al punto 74 in quanto l’ente non ha ragionevoli aspettative di recuperare i flussi finanziari contrattuali. Questi importi vengono segnalati fino all’estinzione totale di tutti i diritti dell’ente segnalante per intervenuta prescrizione, dimenticanza o altre cause o fino al loro recupero. Pertanto gli importi cancellati, se non sono recuperati, devono essere segnalati mentre sono oggetto di esecuzione forzata.
94. Se uno strumento di debito viene infine cancellato totalmente a seguito di cancellazioni parziali successive, l’importo cumulativo cancellato viene riclassificato, spostandolo dalla colonna “Cancellazioni parziali accumulate” alla colonna “Cancellazioni totali accumulate”.
95. Le cancellazioni costituiscono un caso di eliminazione contabile e riguardano un’attività finanziaria nella sua totalità o una parte di essa, anche nei casi in cui la modifica di un’attività induca l’ente a rinunciare al suo diritto di raccogliere flussi finanziari su una parte o sulla totalità di tale attività, come spiegato più in dettaglio al punto 72. Le cancellazioni comprendono importi risultanti sia da riduzioni del valore contabile delle attività finanziarie rilevato direttamente nell’utile (perdita) d’esercizio, sia da riduzioni degli importi degli accantonamenti per perdite su crediti applicate al valore contabile delle attività finanziarie.
96. La colonna “di cui: Strumenti con rischio di credito basso” include gli strumenti ritenuti a basso rischio di credito alla data della segnalazione e per i quali l’ente suppone che il rischio di credito non sia aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale, in conformità all’IFRS 9, paragrafo 5.5.10.
97. I crediti commerciali nell’accezione di cui allo IAS 1, paragrafo 54, lettera h), le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing ai quali è stato applicato il metodo semplificato di cui all’IFRS 9, paragrafo 5.5.15, per la stima del fondo a copertura perdite sono segnalati in “Prestiti e anticipazioni” nel modello 4.4.1. Il fondo a copertura perdite corrispondente per tali attività è segnalato o in “Riduzione di valore accumulata su attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)” o in “Riduzione di valore accumulata su attività deteriorate (Fase 3)”, in funzione del fatto che i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto o i crediti impliciti nei contratti di leasing nell’ambito del metodo semplificato siano considerati attività deteriorate.
98. Le attività finanziarie acquistate o originate che sono deteriorate al momento della rilevazione iniziale sono segnalate separatamente nei modelli 4.3.1 e 4.4.1. Per tali prestiti le riduzioni di valore accumulate comprendono soltanto le variazioni cumulate delle perdite attese lungo tutta la vita del credito dal momento della rilevazione iniziale [IFRS 9, paragrafo 5.5.13].
99. Nel modello 4.5 gli enti segnalano il valore contabile di “Prestiti e anticipazioni” e “Titoli di debito” che rientrano nella definizione di “debito subordinato” di cui al punto 100 della presente parte.
100. Nel modello 4.8 le informazioni da segnalare variano a seconda che le attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto siano soggette a disposizioni in materia di riduzione di valore, in applicazione dei GAAP nazionali basati sulla BAD. Se tali attività finanziarie sono soggette a riduzione di valore, gli enti segnalano in questo modello informazioni relative al valore contabile, al valore contabile lordo delle attività che non hanno subito riduzione di valore e delle attività che hanno subito una riduzione, alla riduzione di valore accumulata e alle cancellazioni accumulate. Se queste attività non sono soggette a riduzione di valore, gli enti segnalano le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito per le esposizioni deteriorate.
101. Nel modello 4.9 le attività finanziarie valutate moderatamente al LOCOM e le relative rettifiche di valore sono inserite separatamente dalle altre attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo e dalla relativa riduzione di valore. Le attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo, comprese le attività finanziarie valutate moderatamente al LOCOM, sono segnalate come attività che non hanno subito riduzione di valore se non presentano rettifiche di valore o riduzioni di valore ad esse collegate, e come attività che hanno subito una riduzione di valore se presentano rettifiche di valore che si configurano come riduzione di valore o come riduzione di valore ad esse collegata. Le rettifiche di valore che si configurano come riduzione di valore sono rettifiche di valore derivanti dal rischio di credito che riflettono il deterioramento del merito di credito della controparte. Le attività finanziarie valutate moderatamente al LOCOM con rettifiche di valore derivanti dal rischio di mercato che riflettono l’incidenza delle variazioni delle condizioni di mercato sul valore dell’attività non sono considerate attività che hanno subito una riduzione di valore. Le rettifiche di valore accumulate derivanti dal rischio di credito e quelle derivanti dal rischio di mercato sono segnalate separatamente.
102. Nel modello 4.10 le attività valutate rigidamente al LOCOM nonché le relative rettifiche di valore sono segnalate separatamente dalle attività valutate secondo altri metodi di misurazione. Le attività finanziarie valutate rigidamente al LOCOM e le attività finanziarie valutate secondo altri metodi di misurazione sono segnalate come attività che hanno subito una riduzione di valore se presentano rettifiche di valore derivanti dal rischio di credito secondo la definizione di cui al punto 80 o una riduzione di valore ad esse collegata. Le attività finanziarie valutate rigidamente al LOCOM con rettifiche di valore derivanti dal rischio di mercato secondo la definizione di cui al punto 80 non sono considerate attività che hanno subito una riduzione di valore. Le rettifiche di valore accumulate derivanti dal rischio di credito e quelle derivanti dal rischio di mercato sono segnalate separatamente.
103. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, l’importo delle svalutazioni generali per il rischio bancario da segnalare nei pertinenti modelli è soltanto quello relativo alla parte che incide sul valore contabile degli strumenti di debito [articolo 37, paragrafo 2, della BAD].
104. Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione per prodotto (5)
105. I prestiti e le anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione o le attività per negoziazione sono disaggregati per tipo di prodotto e per settore della controparte per il valore contabile, e per tipo di prodotto solo per il valore contabile lordo.
106. Nel medesimo modello vengono segnalati anche i saldi esigibili su richiesta classificati come “Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista” indipendentemente dalla modalità di valutazione.
107. I prestiti e le anticipazioni sono allocati ai seguenti prodotti:
108. “su richiesta (call) e con breve preavviso (conto corrente)” comprende i saldi esigibili su richiesta (call), con breve preavviso (entro la chiusura delle attività del giorno successivo a quello della richiesta), conti correnti e saldi simili che includono prestiti che costituiscono depositi overnight per il debitore (prestiti da rimborsare entro la chiusura delle attività del giorno successivo a quello della concessione), indipendentemente dalla loro forma giuridica. Comprende inoltre “scoperti” che sono saldi a debito sui saldi dei conti correnti;
109. “Debito da carta di credito” comprende il credito concesso mediante carte di addebito posticipato o carte di credito [regolamento BSI della BCE];
110. “Crediti commerciali” comprende i prestiti ad altri debitori concessi sulla base di fatture o altri documenti che conferiscono il diritto di ricevere i proventi delle operazioni di vendita di beni o fornitura di servizi. Questa voce comprende tutte le operazioni di factoring e simili, come le accettazioni, l’acquisto a titolo definitivo di crediti commerciali, il forfaiting, lo sconto di fatture, cambiali, carte commerciali e altri crediti quando l’ente segnalante acquista crediti commerciali (sia con che senza rivalsa);
111. “Leasing finanziari” comprende il valore contabile dei crediti da leasing finanziario. Ai sensi degli IFRS i «Crediti del leasing finanziario» sono definiti come nello IAS 17;
112. “Prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo” comprende i finanziamenti concessi in cambio di titoli o oro acquistati nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o presi a prestito sulla base di accordi di concessione di titoli in prestito, secondo la definizione di cui ai punti 183 e 184 della presente parte;
113. “Altri prestiti a termine” comprende i saldi a debito con scadenze o termini contrattuali fissi non compresi in altre voci;
114. “Anticipazioni che non sono prestiti” comprende le anticipazioni non classificabili come “prestiti” sulla base del regolamento BSI della BCE. Questa voce include, tra l’altro, gli importi lordi a credito a fronte di voci in sospeso (come fondi in attesa di investimento, trasferimento o regolamento) e voci transitorie (come assegni bancari e altri mezzi di pagamento inviati all’incasso).
115. I prestiti e le anticipazioni sono classificati sulla base delle garanzie reali ricevute come segue:
116. “Crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale” comprende i prestiti e le anticipazioni formalmente garantiti da beni immobili residenziali o commerciali a titolo di garanzia reale, indipendentemente dal rapporto tra prestito e garanzia reale (detto comunemente “loan-to-value”) e dalla forma giuridica della garanzia reale;
117. “Altri prestiti garantiti da garanzia reale” include i prestiti e le anticipazioni formalmente garantiti da garanzie reali, indipendentemente dal rapporto tra prestito e garanzia reale (detto comunemente “loan-to-value”) e dalla forma giuridica della garanzia reale, diversi dai “crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale”. Queste garanzie reali comprendono il pegno di titoli, contanti e altre garanzie reali, a prescindere dalla forma giuridica della garanzia.
118. I prestiti e le anticipazioni sono classificati in base alla garanzia reale, a prescindere dalla finalità del prestito. Il valore contabile dei prestiti e delle anticipazioni garantiti da più di un tipo di garanzia reale è classificato e segnalato come garantito da beni immobili a titolo di garanzia reale se tali prestiti e anticipazioni sono garantiti da immobili a titolo di garanzia reale, indipendentemente dal fatto che siano garantiti anche da altri tipi di garanzie reali.
119. I prestiti e le anticipazioni sono classificati sulla base della loro finalità come segue:
120. “Credito al consumo” comprende prestiti concessi principalmente per il consumo privato di beni e servizi [regolamento BSI della BCE];
121. “Mutui per l’acquisto di abitazione” comprende i crediti concessi alle famiglie a fini di investimento in abitazioni destinate all’uso personale e alla locazione, comprese la costruzione e la ristrutturazione [regolamento BSI della BCE].
122. I prestiti sono classificati in base al modo in cui possono essere recuperati. “Prestiti per il finanziamento di progetti” comprende i prestiti che soddisfano le caratteristiche delle esposizioni da finanziamenti specializzati, come definiti nell’articolo 147, paragrafo 8, del CRR.
123. Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE (6)
124. I valori contabili lordi dei prestiti e delle anticipazioni concessi a società non finanziarie diversi da quelli inseriti nel portafoglio di negoziazione o in quello posseduto a fini di negoziazione sono classificati per settore di attività economica utilizzando i codici NACE sulla base dell’attività principale della controparte.
125. La classificazione delle esposizioni assunte congiuntamente da più di un debitore avviene in conformità della parte 1, punto 43, del presente allegato.
126. La segnalazione dei codici NACE avviene con il primo livello di disaggregazione (per “sezione”). Gli enti segnalano i prestiti e le anticipazioni alle società non finanziarie che esercitano attività finanziarie o assicurative in “K – Attività finanziarie e assicurative”.
127. Ai sensi degli IFRS le attività finanziarie soggette a riduzione di valore comprendono i) attività finanziarie al costo ammortizzato e ii) attività finanziarie al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, le attività finanziarie soggette a riduzione di valore comprendono attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo, anche al LOCOM. A seconda delle specifiche dei diversi GAAP nazionali, essi possono includere i) attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nel patrimonio netto e ii) attività finanziarie valutate secondo altri metodi di misurazione.
128. Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute (7)
129. Il valore contabile degli strumenti di debito inclusi nei portafogli contabili soggetti a riduzione di valore è segnalato nel modello 7.1 solo se gli strumenti sono scaduti. Gli strumenti scaduti sono allocati alle corrispondenti categorie dello scaduto sulla base della loro situazione individuale.
130. I portafogli contabili soggetti a riduzione di valore sono definiti nel punto 93 della presente parte.
131. Le attività finanziarie sono considerate scadute se l’importo inerente al capitale, agli interessi o alle commissioni non è stato pagato alla data in cui era dovuto. Le esposizioni scadute sono segnalate per il loro intero valore contabile. I valori contabili di queste attività sono segnalati per fasi di riduzione di valore o per livello di riduzione di valore in conformità ai principi contabili applicabili e ripartiti in funzione del numero di giorni di ritardo di pagamento dell’importo più vecchio scaduto, alla data di riferimento.
132. Disaggregazione delle passività finanziarie (8)
133. I “Depositi” e la disaggregazione dei prodotti sono definiti come nel regolamento BSI della BCE e, pertanto, i depositi di risparmio amministrati sono classificati ai sensi di detto regolamento e suddivisi in base alla controparte. In particolare, i depositi di risparmio a vista non trasferibili che, pur essendo a norma di legge rimborsabili su richiesta, sono soggetti a penali e restrizioni considerevoli e hanno caratteristiche molto simili a quelle dei depositi overnight sono classificati come depositi rimborsabili con preavviso.
134. I “Titoli di debito emessi” sono disaggregati nei seguenti tipi di prodotti:
135. “Certificati di deposito”: sono titoli che autorizzano i titolari a ritirare fondi da un conto;
136. “Asset-backed securities”, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR;
137. “Obbligazioni garantite”, ai sensi dell’articolo 129, paragrafo 1, del CRR;
138. “Contratti ibridi”: comprendono contratti con derivati incorporati;
139. “Altri titoli di debito emessi”: comprendono i titoli di debito non rilevati nelle voci precedenti e distinguono tra strumenti finanziari composti convertibili e strumenti non convertibili.
140. Le “Passività finanziarie subordinate” emesse sono trattate alla stregua di altre passività finanziarie assunte. Le passività subordinate emesse in forma di titoli sono classificate come “Titoli di debito emessi”, mentre le passività subordinate in forma di depositi sono classificate come “Depositi”.
141. Il modello 8.2 comprende il valore contabile dei “Depositi” e dei “Titoli di debito emessi” che corrispondono alla definizione di debiti subordinati classificati in base ai portafogli contabili. Gli strumenti di “Debito subordinato” forniscono un credito a titolo sussidiario nei confronti dell’ente emittente che può essere fatto valere soltanto dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri crediti di livello superiore [regolamento BSI della BCE].
142. “Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito proprio” include tutte le predette variazioni accumulate di fair value (valore equo), indipendentemente dal fatto che siano rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio o nelle altre componenti di conto economico complessivo.
143. Impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni (9)
144. Le esposizioni fuori bilancio comprendono gli elementi fuori bilancio elencati nell’allegato I del CRR. Nei modelli 9.1, 9.1.1 e 9.2 tutte le esposizioni fuori bilancio elencate nell’allegato I del CRR sono disaggregate in impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni.
145. Le informazioni relative agli impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati e ricevuti comprendono sia gli impegni revocabili che quelli irrevocabili.
146. Gli impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati elencati nell’allegato I del CRR possono essere strumenti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 9 se sono valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o se sono soggetti alle disposizioni in materia di riduzione di valore dell’IFRS 9, come pure strumenti che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 37 o dell’IFRS 4.
147. Ai sensi degli IFRS gli impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati sono segnalati nel modello 9.1.1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
148. sono soggetti alle disposizioni in materia di riduzione di valore dell’IFRS 9;
149. sono designati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio) ai sensi dell’IFRS 9;
150. rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 37 o dell’IFRS 4.
151. Le passività che sono rilevate come perdite su crediti per le garanzie finanziarie e gli impegni dati di cui al punto 105, lettere a) e c), della presente parte del presente allegato, sono segnalate come accantonamenti indipendentemente dai criteri di misurazione applicati.
152. Gli enti soggetti agli IFRS segnalano l’importo nominale e gli accantonamenti degli strumenti che sono soggetti alle disposizioni in materia di riduzione di valore dell’IFRS 9, compresi quelli valutati al costo iniziale meno i proventi cumulati rilevati, ripartiti in fasi di riduzione.
153. Nel modello 9.1.1 è segnalato solo l’importo nominale dell’impegno se lo strumento di debito comprende sia uno strumento in bilancio che una componente fuori bilancio. Se il soggetto segnalante non è in grado di separare le perdite attese su crediti sulla componente in bilancio da quelle sulla componente fuori bilancio, le perdite attese su crediti sull’impegno sono segnalate insieme alle riduzioni di valore accumulate sulla componente in bilancio. Se la somma delle perdite attese su crediti supera il valore contabile lordo dello strumento di debito, il saldo delle perdite attese su crediti è segnalato come accantonamento nella fase di riduzione di valore appropriata del modello 9.1.1 [IFRS 9, paragrafo 5.5.20 e IFRS 7, paragrafo B8E].
154. Se una garanzia finanziaria o un impegno all’erogazione di un finanziamento a un tasso inferiore a quello di mercato è valutato in conformità all’IFRS 9, paragrafo 4.2.1, lettera d), e il fondo a copertura perdite è determinato in conformità all’IFRS 9, paragrafo 5.5, la garanzia finanziaria o l’impegno all’erogazione deve essere segnalato nella fase di riduzione di valore appropriata.
155. Se gli impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni sono valutati al valore equo (fair value) secondo l’IFRS 9, gli enti segnalano in apposite colonne del modello 9.1.1 l’importo nominale e le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito di tali garanzie finanziarie e impegni. Le “Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito” sono segnalate applicando i criteri di cui al punto 69 della presente parte.
156. L’importo nominale e gli accantonamenti di altri impegni o garanzie che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 37 o dell’IFRS 4 sono segnalati in apposite colonne.
157. Gli enti soggetti ai GAAP nazionali basati sulla BAD segnalano nel modello 9.1 l’importo nominale degli impegni e garanzie finanziarie di cui ai punti 102 e 103, nonché l’ammontare degli accantonamenti che devono essere detenuti per tali esposizioni fuori bilancio.
158. Gli “Impegni all’erogazione di finanziamenti” sono impegni irrevocabili a fornire credito a termini e condizioni prestabiliti, ad eccezione di quelli che sono derivati, perché possono essere regolati al netto in disponibilità liquide oppure mediante consegna o emissione di un altro strumento finanziario. I seguenti elementi dell’allegato I del CRR sono classificati come “Impegni all’erogazione di finanziamenti”:
159. “Depositi forward”;
160. “Aperture di credito non utilizzate” comprendenti impegni a “prestare” o fornire “aperture per accettazione” a termini e condizioni prestabiliti.
161. Le “Garanzie finanziarie” sono contratti che impongono all’emittente di effettuare pagamenti specifichi per rimborsare al possessore una perdita dovuta alla mancata esecuzione di un pagamento, se dovuto, da parte di un determinato debitore in base ai termini originari o modificati di uno strumento di debito, comprese le garanzie prestate per altre garanzie finanziarie. Ai sensi degli IFRS questi contratti sono conformi alla definizione di contratto di garanzia finanziaria di cui all’IFRS 9, paragrafo 2.1, lettera e), e all’IFRS 4, appendice A. I seguenti elementi dell’allegato I del CRR sono classificati come “Garanzie finanziarie”:
162. “Garanzie che assumono la forma di sostituti del credito”;
163. “Derivati su crediti”: corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie;
164. “Lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito”.
165. “Altri impegni” comprende i seguenti elementi dell’allegato I del CRR:
166. “Parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti”;
167. “Crediti documentari accordati o confermati”;
168. “Elementi fuori bilancio relativi al finanziamento del commercio”;
169. “Crediti documentari nei quali la merce ha funzione di garanzia e altre operazioni autoliquidantisi”;
170. “Garanzie e cauzioni” (comprese fideiussioni a garanzia di offerte e di corretta esecuzione) e “Garanzie che non assumono la forma di sostituti del credito”;
171. “Fideiussioni a garanzia di spedizioni (shipping guarantees), obbligazioni doganali e fiscali (customs and tax bonds)”;
172. “Agevolazioni per l’emissione di effetti e di credito rinnovabile”;
173. “Aperture di credito non utilizzate” comprendenti impegni a “prestare” o fornire “aperture per accettazione” se i termini e le condizioni non sono prestabiliti;
174. “Aperture di credito non utilizzate” comprendenti impegni ad “acquistare titoli” o “fornire garanzie”;
175. “Aperture di credito non utilizzate per garanzie di offerte e di buona esecuzione”;
176. “Altri elementi fuori bilancio” di cui all’allegato I del CRR.
177. Ai sensi degli IFRS i seguenti elementi sono iscritti a bilancio e, quindi, non sono segnalati come esposizioni fuori bilancio:
178. i “Derivati su crediti” che non corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie sono considerati “Derivati” ai sensi dell’IFRS 9;
179. le “Accettazioni” sono obbligazioni assunte da un ente di pagare alla scadenza il valore nominale di una cambiale; poiché le cambiali sono utilizzate di solito nella vendita di merci, le accettazioni sono classificate in bilancio come “Crediti commerciali”;
180. le “Girate su effetti” che non soddisfano i criteri di eliminazione contabile di cui all’IFRS 9;
181. le “Cessioni pro solvendo” che non soddisfano i criteri di eliminazione contabile di cui all’IFRS 9;
182. le “Attività acquistate con accordi di acquisto a termine a titolo definitivo” sono “derivati” ai sensi dell’IFRS 9;
183. le “Operazioni di vendita di attività con patto di riacquisto ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 3 e 5, della direttiva 86/635/CEE”. Questi contratti, nei quali il cessionario ha la facoltà, ma non l’obbligo, di restituire le attività a un prezzo concordato in anticipo a una data determinata o da determinarsi, corrispondono alla definizione di derivati di cui all’IFRS 9, appendice A.
184. La voce “di cui: in stato di default” include l’importo nominale degli impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati considerati in stato di default ai sensi dei punti da 213 a 239 della presente parte.
185. Per le garanzie finanziarie, gli impegni all’erogazione di finanziamenti e altri impegni dati, l’”Importo nominale” è l’importo che rappresenta al meglio l’esposizione massima dell’ente al rischio di credito senza tener conto delle garanzie reali possedute o di altri supporti del credito. In particolare, per le garanzie finanziarie date l’importo nominale è l’importo massimo che l’entità può dover pagare in caso di escussione della garanzia. Per gli impegni all’erogazione di finanziamenti, l’importo nominale è l’importo non utilizzato che l’ente si è impegnato a prestare. Gli importi nominali sono i valori di esposizione senza l’applicazione dei fattori di conversione e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.
186. Nel modello 9.2, per gli impegni all’erogazione di finanziamenti ricevuti l’importo nominale è l’importo totale non utilizzato che la controparte si è impegnata a prestare all’ente. Per gli altri impegni ricevuti, l’importo nominale è l’importo totale impegnato dall’altra parte dell’operazione. Nelle garanzie finanziarie ricevute l’”Importo massimo della garanzia che può essere considerato” è l’importo massimo che la controparte può dover pagare in caso di escussione della garanzia. Se una garanzia finanziaria ricevuta è stata emessa da più di un garante, l’importo garantito è segnalato una sola volta in questo modello ed è attribuito al garante più pertinente per l’attenuazione del rischio di credito.
187. Derivati e contabilizzazione delle operazioni di copertura (10 e 11)
188. Ai fini dei modelli 10 e 11, i derivati sono considerati o derivati di copertura se sono impiegati in una relazione di copertura che soddisfa i criteri di ammissibilità ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali applicabili a norma della BAD, o posseduti per negoziazione negli altri casi.
189. Il valore contabile e l’importo nozionale dei derivati posseduti per negoziazione, comprese le coperture economiche, e dei derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura sono segnalati nei modelli 10 e 11 disaggregati per tipo di rischio sottostante, tipo di mercato e tipo di prodotto. Gli enti segnalano i derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura anche disaggregati per tipo di copertura. I dati relativi agli strumenti di copertura non derivati sono segnalati separatamente, ripartiti per tipo di copertura.
190. Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, tutti i derivati sono segnalati in questi modelli indipendentemente dal fatto che siano o no rilevati in bilancio ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali.
191. La ripartizione del valore contabile, del fair value (valore equo) e dell’importo nozionale dei derivati per negoziazione e di copertura in base ai portafogli contabili e ai tipi di copertura è attuata tenendo in considerazione i portafogli contabili e i tipi di copertura applicabili negli IFRS o nei GAAP nazionali a norma della BAD, a seconda del quadro che si applica al soggetto segnalante.
192. I derivati di negoziazione e i derivati di copertura che, secondo i GAAP nazionali basati sulla BAD, sono valutati al costo o al LOCOM sono indicati separatamente.
193. Il modello 11 comprende strumenti di copertura ed elementi coperti a prescindere dal principio contabile utilizzato per rilevare una relazione di copertura che soddisfa i criteri di ammissibilità, anche se questa relazione riguarda una posizione netta. Se l’ente ha scelto di continuare ad applicare lo IAS 39 per la contabilizzazione delle operazioni di copertura [IFRS 9, paragrafo 7.2.21], i riferimenti e i nomi per i tipi di copertura e i portafogli contabili vanno letti come i riferimenti e i nomi pertinenti nello IAS 39, paragrafo 9: “Attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo” si riferisce a “Attività disponibili per la vendita”, mentre “Attività al costo ammortizzato” riunisce “Posseduti fino a scadenza” e “Finanziamenti e crediti”.
194. I derivati inclusi in strumenti ibridi che sono stati separati dal contratto primario sono segnalati nei modelli 10 e 11 a seconda della natura del derivato. Il valore del contratto primario non è incluso nei modelli; tuttavia, se lo strumento ibrido è valutato al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, il contratto è segnalato nella sua interezza e i derivati incorporati non sono segnalati nei modelli 10 e 11.
195. Gli impegni considerati derivati [IFRS 9, paragrafo 2.3, lettera b)] e i derivati su crediti che non soddisfano la definizione di garanzia finanziaria di cui al punto 114 della presente parte del presente allegato sono segnalati nel modello 10 e nel modello 11 secondo le stesse suddivisioni degli altri strumenti derivati, ma non sono segnalati nel modello 9.
196. Il valore contabile delle attività finanziarie non derivate o delle passività finanziarie non derivate che sono rilevate come strumento di copertura in applicazione degli IFRS o dei GAAP nazionali pertinenti a norma della BAD è segnalato separatamente nel modello 11.3.
     1. Classificazione dei derivati per tipo di rischio
197. Tutti i derivati sono classificati in una delle seguenti categorie di rischio:
198. tasso d’interesse: i derivati su tassi di interesse sono contratti relativi a uno strumento finanziario che genera interessi i cui flussi di cassa sono determinati da tassi di interesse di riferimento o da un altro contratto basato su tassi di interesse, come un’opzione su un contratto future per l’acquisto di titoli di Stato. Questa categoria è limitata alle operazioni nelle quali tutte le componenti sono esposte al tasso di interesse di un’unica valuta. Sono perciò esclusi i contratti che comportano il cambio di una o più valute estere, come i contratti swap su tassi di interesse in differenti valute e le opzioni su valute, nonché altri contratti la cui caratteristica di rischio predominante è il rischio di cambio, che devono essere segnalati come contratti di cambio. L’unica eccezione si presenta quando i contratti swap su tassi di interesse in differenti valute sono utilizzati come parte di una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse, nel qual caso sono segnalati nelle apposite righe riservate a questi tipi di coperture. I contratti su tassi di interesse includono i contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement, i contratti swap su tassi di interesse in una sola valuta, i contratti a termine sui tassi di interesse del tipo future, le opzioni su tassi di interesse (tra cui cap, floor, collar e corridor), swaption su tassi di interesse e warrant su tassi di interesse;
199. patrimonio netto: i derivati su azioni sono contratti nei quali il rendimento o una parte del rendimento dipende dal prezzo di una determinata azione o da un indice di prezzi di azioni;
200. cambi e oro: questi derivati includono contratti riguardanti i tassi di cambio di valute nel mercato a termine e l’esposizione all’oro. Coprono, quindi, operazioni in cambi a termine secco (outright forward), swap su tassi di cambio, swap su valute (compresi swap su tassi di interesse in differenti valute), contratti a termine su valute del tipo future, opzioni su valute, swaption su valute e warrant su valute. I derivati su tassi di cambio includono tutti i contratti che comportano un’esposizione a più di una valuta, sia in tassi di cambio che in tassi di interesse, tranne nei casi in cui i contratti swap su tassi di interesse in differenti valute sono utilizzati come parte di una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse. I contratti sull’oro includono tutti i contratti che comportano un’esposizione all’oro;
201. credito: i derivati su crediti sono contratti nei quali il pagamento è collegato principalmente a una determinata misura del merito di credito di un particolare credito di riferimento e che non corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie [IFRS 9]. I contratti prevedono specificamente uno scambio di pagamenti nel quale almeno una delle due componenti dipende dalla performance del credito di riferimento. I pagamenti possono essere attivati da una serie di eventi, tra cui l’insorgere di uno stato di default, il declassamento del rating o un cambio concordato del differenziale creditizio dell’attività di riferimento. I derivati su crediti che soddisfano la definizione di garanzia finanziaria di cui al punto 114 della presente parte del presente allegato sono segnalati solo nel modello 9;
202. merci: questi derivati sono contratti nei quali il rendimento o una parte del rendimento dipende dal prezzo di un bene o da un indice di prezzi di un bene, quali un metallo prezioso (diverso dall’oro), petrolio, legname o prodotti agricoli;
203. altro: questi derivati sono tutti gli altri contratti derivati che non comportano l’esposizione a cambi, tassi di interesse, azioni, merci o rischio di credito; sono, ad esempio, i derivati sul clima e i derivati assicurativi.
204. Se il derivato è influenzato da più di un tipo di rischio sottostante, lo strumento è attribuito al tipo di rischio più sensibile. Nei derivati multiesposizione, in caso di incertezza le operazioni devono essere attribuite in base al seguente ordine di precedenza:
205. merci: in questa categoria sono segnalate tutte le operazioni su derivati che comportano l’esposizione a una merce o un indice di merci, con o senza esposizione congiunta a merci e ogni altra categoria di rischio che può includere cambi, tassi di interesse o azioni;
206. azioni: in questa categoria sono segnalate, ad eccezione dei contratti con esposizione congiunta a merci e azioni, che devono essere segnalati come merci, tutte le operazioni su derivati collegate alla performance di azioni o indici di azioni. Questa categoria include anche le operazioni su azioni con esposizione a cambi o tassi di interesse;
207. cambi e oro: questa categoria include tutte le operazioni con derivati (ad eccezione di quelle già segnalate nelle categorie delle merci o delle azioni) con esposizione a più di una valuta, sia che riguardino strumenti finanziari che generano interessi, sia che riguardino tassi di cambio, tranne nei casi in cui i contratti swap su tassi di interesse in differenti valute sono utilizzati come parte di una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse.
     1. Importi da segnalare per i derivati
208. Ai sensi degli IFRS il “Valore contabile” per tutti i derivati (per copertura o per negoziazione) è il fair value (valore equo). I derivati con un fair value (valore equo) positivo (superiore a zero) sono “Attività finanziarie”; i derivati con un fair value (valore equo) negativo (inferiore a zero) sono “Passività finanziarie”. Il “Valore contabile” è segnalato separatamente per i derivati con fair value (valore equo) positivo (“Attività finanziarie”) e per i derivati con fair value (valore equo) negativo (“Passività finanziarie”). Alla data del rilevamento iniziale un derivato viene classificato come “Attività finanziaria” o come “Passività finanziaria” a seconda del suo fair value (valore equo) iniziale. Dopo il rilevamento iniziale, a seconda che il fair value (valore equo) di un derivato aumenti o diminuisca, i termini di cambio possono variare in senso favorevole all’ente (e allora il derivato viene classificato come “Attività finanziaria”) o in senso sfavorevole (il derivato viene classificato come “Passività finanziaria”). Il valore contabile dei derivati di copertura è il loro intero fair value (valore equo) comprendente, se del caso, le componenti di tale fair value (valore equo) che non sono state designate come strumenti di copertura.
209. Oltre ai valori contabili definiti al punto 27 della parte 1 del presente allegato, gli enti segnalanti segnalano i valori di fair value (valore equo) in base ai GAAP nazionali basati sulla BAD per tutti gli strumenti derivati, sia che debbano essere iscritti in bilancio, sia che debbano essere iscritti fuori bilancio ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD.
210. L’ “Importo nozionale” è il valore nominale lordo di tutte le operazioni concluse e non ancora regolate alla data di riferimento, a prescindere dal fatto che generino esposizioni su derivati iscritte in bilancio. In particolare, nel determinare l’importo nozionale si deve tener conto di quanto segue:
211. nei contratti in cui gli importi nozionali o nominali del capitale sono variabili, la base di segnalazione è costituita dagli importi nozionali o nominali del capitale alla data di riferimento;
212. il valore dell’importo nozionale da segnalare per un contratto derivato con una componente moltiplicatrice è l’importo nozionale effettivo del contratto o il valore alla pari;
213. swap: l’importo nozionale di uno swap è l’importo del capitale sottostante su cui si basa lo scambio di interessi, valute o altri ricavi o costi;
214. contratti collegati ad azioni e merci: l’importo nozionale da segnalare per un contratto collegato ad azioni o merci è la quantità della merce o del prodotto azionario per la quale è stato concluso un contratto di acquisto o di vendita moltiplicata per il prezzo unitario previsto dal contratto. L’importo nozionale da segnalare per i contratti collegati a merci con scambi multipli di capitale è il valore del contratto moltiplicato per il numero degli scambi di capitale rimanenti nel contratto;
215. derivati su crediti: il valore del contratto da segnalare per i derivati su crediti è il valore nominale del credito di riferimento pertinente;
216. le opzioni digitali hanno un pagamento predefinito che può essere un importo monetario oppure un numero di contratti di un sottostante. L’importo nozionale delle opzioni digitali è definito o come l’importo monetario predefinito o come il fair value (valore equo) del sottostante alla data di riferimento.
217. La colonna “Importo nozionale” dei derivati include, per ciascuna voce, la somma degli importi nozionali di tutti i contratti nei quali l’ente è controparte, a prescindere dal fatto che i derivati siano considerati attività oppure passività sotto il profilo del bilancio o che non siano iscritti nel bilancio. Tutti gli importi nozionali sono segnalati indipendentemente dal fatto che il fair value (valore equo) dei derivati sia positivo, negativo o uguale a zero. Non è consentito compensare tra i diversi importi nozionali.
218. L’”Importo nozionale” è segnalato come “Totale” e “di cui: venduto” per le seguenti voci: “Opzioni OTC”, “Opzioni mercato organizzato”, “Credito”, “Merci” e “Altri”. La voce “di cui: venduto” include gli importi nozionali (prezzo base) dei contratti nei quali le controparti (titolari dell’opzione) dell’ente (emittente) hanno il diritto di esercitare l’opzione, nonché, nelle voci correlate ai derivati sul rischio di credito, gli importi nozionali dei contratti nei quali l’ente (venditore della protezione) ha venduto (fornisce) protezione alle controparti (acquirenti della protezione).
219. L’allocazione di un’operazione alla voce “OTC” o “Mercato organizzato” si basa sulla natura del mercato in cui l’operazione ha luogo e non sull’esistenza o meno di un obbligo di compensazione per tale operazione. Un “Mercato organizzato” è un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 92, del CRR. Pertanto, nel caso in cui stipuli un contratto derivato in un mercato OTC in cui la compensazione centrale è obbligatoria, il soggetto segnalante classifica tale derivato come “OTC” e non come “Mercato organizzato”.
     1. Derivati classificati come “Coperture economiche”
220. I derivati che sono posseduti a fini di copertura ma che non soddisfano i criteri per essere effettivi strumenti di copertura ai sensi dell’IFRS 9, ai sensi dello IAS 39 se quest’ultimo si applica ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura o ai sensi della disciplina contabile prevista dai GAAP nazionali basati sulla BAD, sono segnalati nel modello 10 come “Coperture economiche”. Ciò si applica anche a tutti i seguenti casi:
221. derivati che coprono strumenti di capitale non quotati il cui costo può rappresentare una stima adeguata del fair value (valore equo);
222. derivati su crediti valutati al fair value (valore equo) nell’utile (perdita) d’esercizio utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario, o di parte di esso, che è rilevato come valutato al fair value (valore equo) nell’utile (perdita) di esercizio al momento della rilevazione iniziale o successivamente ad essa, o mentre non è iscritto, in conformità all’IFRS 9, paragrafo 6.7;
223. derivati classificati come “posseduti per negoziazione” in conformità all’IFRS 9, appendice A, o come attività di negoziazione conformemente ai GAAP nazionali basati sulla BAD, ma che non fanno parte del portafoglio di negoziazione, così come definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del CRR.
224. La voce “Coperture economiche” non include i derivati per operazioni per conto proprio.
225. I derivati che corrispondono alla definizione di “coperture economiche” sono segnalati separatamente per ciascun tipo di rischio nel modello 10.
226. I derivati su crediti utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario, o di parte di esso, che è rilevato come valutato al fair value (valore equo) nell’utile (perdita) di esercizio al momento della rilevazione iniziale o successivamente ad essa, o mentre non è iscritto, in conformità all’IFRS 9, paragrafo 6.7, sono segnalati in un’apposita riga del modello 10 in rischio di credito. Le altre coperture economiche del rischio di credito per le quali il soggetto segnalante non applica il paragrafo 6.7 dell’IFRS 9 sono segnalate separatamente.
     1. Disaggregazione dei derivati per settore della controparte
227. Il valore contabile e l’importo nozionale totale dei derivati posseduti per negoziazione e dei derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura negoziati sul mercato OTC vengono segnalati per controparte applicando le seguenti categorie:
228. “Enti creditizi”,
229. “Altre società finanziarie” e
230. “Controparti restanti”, che comprende tutte le altre controparti.
231. Tutti i derivati OTC, a prescindere dal tipo di rischio al quale sono correlati, vengono disaggregati in base alle controparti elencate.
     1. Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali (11.2)
232. Se i GAAP nazionali a norma della BAD impongono l’allocazione dei derivati di copertura in categorie di coperture, i derivati di copertura sono segnalati separatamente per ciascuna delle categorie applicabili: “coperture di fair value”, “coperture di flussi di cassa”, “coperture al prezzo di costo”, “coperture di investimenti netti in gestioni estere”, “coperture di fair value (valore equo) di portafoglio dal rischio di tasso di interesse” e “coperture di flussi finanziari di portafoglio dal rischio di tasso di interesse”.
233. Ove applicabile secondo i GAAP nazionali basati sulla BAD, per “coperture di prezzo di costo” si intende una categoria di copertura in cui il derivato di copertura è in genere valutato al costo.
     1. Importo da segnalare per gli strumenti di copertura non derivati (11.3 e 11.3.1)
234. Per gli strumenti di copertura non derivati l’importo da segnalare è il valore contabile secondo le norme di misurazione applicabili per i portafogli contabili ai quali gli strumenti appartengono negli IFRS o nei GAAP basati sulla BAD. Per gli strumenti di copertura non derivati non va segnalato alcun “importo nozionale”.
     1. Elementi coperti in coperture di fair value (valore equo) (11.4)
235. Il valore contabile degli elementi coperti in una copertura di fair value (valore equo) rilevato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria è disaggregato per portafoglio contabile e per tipo di rischio coperto per le attività finanziarie coperte e le passività finanziarie coperte. Uno strumento finanziario coperto da più di un rischio è segnalato nel tipo di rischio in cui è segnalato lo strumento di copertura, in conformità al punto 129.
236. Le “Microcoperture” sono coperture diverse dalla copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse in conformità allo IAS 39.89A. Le micro coperture comprendono le coperture di posizioni nette in conformità all’IFRS 9.6.6.
237. Le “Rettifiche delle coperture sulle microcoperture” includono tutte le rettifiche delle coperture per tutte le microcoperture quali definite al punto 147.
238. Le “Rettifiche delle coperture incluse nel valore contabile di attività/passività” sono l’importo accumulato degli utili e delle perdite sugli elementi coperti che hanno rettificato il valore contabile di tali elementi e sono stati rilevati nell’utile (perdita). Le rettifiche delle coperture degli elementi coperti che sono patrimonio netto valutato al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo sono segnalate nel modello 1.3. Le rettifiche delle coperture per impegni irrevocabili non rilevati o una loro componente non sono segnalate.
239. Le “Rettifiche residue per microcoperture cessate comprese le coperture delle posizioni nette” includono quelle rettifiche delle coperture che, a seguito della cessazione del rapporto di copertura e della fine della rettifica di elementi coperti per gli utili e le perdite di copertura, devono ancora essere ammortizzate rispetto agli utili (alle perdite) tramite un tasso di interesse effettivo ricalcolato per gli elementi coperti valutati al costo ammortizzato, o all’importo che rappresenta l’utile o la perdita di copertura cumulato rilevato precedentemente per le attività coperte valutate al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo.
240. Se un gruppo di attività o di passività finanziarie, compreso un gruppo di attività o di passività finanziarie che costituiscono una posizione netta, è ammissibile come elemento coperto, le attività e le passività finanziarie che costituiscono questo gruppo sono segnalate al valore contabile su base lorda, prima del *netting* tra strumenti all’interno del gruppo, in “Attività o passività incluse nella copertura di una posizione netta (prima del *netting*)”.
241. Gli “Elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse” includono attività e passività finanziarie comprese in una copertura di fair value (valore equo) dell’esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di attività o di passività finanziarie. Questi strumenti finanziari sono segnalati al valore contabile su base lorda, prima del *netting* tra strumenti nel portafoglio.
242. Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti (12)
     1. Movimenti riguardanti svalutazioni per perdite su crediti e riduzioni di valore degli strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD (12.0)
243. Il modello 12.0 contiene una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura dell’accantonamento per attività finanziarie valutate secondo metodi basati sul costo e per attività finanziarie con altri metodi di misurazione o valutate al fair value (valore equo) rilevato nel patrimonio netto se i GAAP nazionali a norma della BAD prevedono che tali attività siano soggette a riduzione di valore. Le rettifiche di valore su attività valutate al minore tra il costo e il valore di mercato non sono segnalate nel modello 12.0.
244. Vengono segnalati gli “Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell’esercizio” quando per la principale categoria di attività o controparte la stima della riduzione di valore nell’esercizio comporta il rilevamento di spese nette; ciò significa che per la categoria o la controparte in questione gli aumenti della riduzione di valore nell’esercizio superano le diminuzioni. Vengono segnalate le “Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell’esercizio” quando per la principale categoria di attività o controparte la stima della riduzione di valore nell’esercizio comporta il rilevamento di ricavi netti; ciò significa che per la categoria o la controparte in questione le diminuzioni della riduzione di valore nell’esercizio superano gli aumenti.
245. Le variazioni degli importi delle svalutazioni dovuti per il rimborso e le dismissioni di attività finanziarie sono segnalate in “Altre rettifiche”. Le cancellazioni sono segnalate a norma dei punti da 72 a 74.
     1. Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti ai sensi degli IFRS (12.1)
246. Il modello 12.1 contiene una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura dell’accantonamento per attività finanziarie valutate al costo ammortizzato e al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo, secondo una ripartizione per fasi di riduzione di valore, per strumento e per controparte.
247. Gli accantonamenti per esposizioni fuori bilancio che sono soggetti alle disposizioni in materia di riduzione di valore dell’IFRS 9 sono segnalati per fasi di riduzione di valore. La riduzione di valore degli impegni all’erogazione di finanziamenti è segnalata solo come accantonamenti qualora non sia considerata congiuntamente alla riduzione di valore delle attività in bilancio in conformità dell’IFRS 9, paragrafo 7.B8E, e del punto 108 della presente parte. I movimenti degli accantonamenti per impegni e garanzie finanziarie valutati secondo le disposizioni dello IAS 37 e le garanzie finanziarie trattate come contratti di assicurazione ai sensi dell’IFRS 4 sono segnalati non in questo modello ma nel modello 43. Le variazioni del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito di impegni e garanzie finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in conformità all’IFRS 9 sono segnalate non in questo modello ma alla voce “Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto”, in conformità del punto 50 della presente parte.
248. Le voci “di cui: svalutazioni misurate collettivamente” e “di cui: svalutazioni misurate individualmente” includono i movimenti dell’importo cumulativo della riduzione di valore relativa alle attività finanziarie che sono state misurate rispettivamente su base collettiva o individuale.
249. Gli “Aumenti dovuti all’emissione e all’acquisizione” includono l’importo degli aumenti delle perdite attese contabilizzate nella rilevazione iniziale delle attività finanziarie create o acquisite. Questo aumento delle svalutazioni è segnalato alla prima data di riferimento per le segnalazioni successiva alla creazione o all’acquisizione di tali attività finanziarie. Gli aumenti o le diminuzioni delle perdite attese su tali attività finanziarie dopo la loro rilevazione iniziale sono indicati nelle altre colonne, secondo il caso. Le attività create o acquisite includono le attività risultanti dall’utilizzo di impegni fuori bilancio.
250. Le “Diminuzioni dovute all’eliminazione contabile” includono l’importo delle variazioni delle perdite attese per attività finanziarie integralmente eliminate contabilmente nell’esercizio per motivi diversi dalla cancellazione, che comprendono i trasferimenti a terzi o la scadenza dei diritti contrattuali a causa del rimborso integrale, della dismissione di tali attività finanziarie o del loro trasferimento ad un altro portafoglio contabile. La variazione della svalutazione è rilevata in questa colonna alla prima data di riferimento per le segnalazioni successiva al rimborso, alla dismissione o al trasferimento. Per le esposizioni fuori bilancio questa voce comprende anche le diminuzioni della riduzione di valore dovute alla trasformazione di un elemento fuori bilancio in un’attività in bilancio.
251. Le “Variazioni dovute ad una variazione del rischio di credito (al netto)” includono l’importo netto delle variazioni delle perdite attese alla fine dell’esercizio a causa di un aumento o una diminuzione del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale, indipendentemente dal fatto che abbiano comportato il trasferimento dell’attività finanziaria a un’altra fase. Sono segnalati in questa colonna gli effetti di tale svalutazione dovuta all’aumento o alla diminuzione dell’importo delle attività finanziarie in conseguenza degli interessi attivi maturati e pagati. Questa voce comprende anche gli effetti del passare del tempo sulle perdite attese, in conformità all’IFRS 9, paragrafo 5.4.1, lettere a) e b). Anche le variazioni delle stime dovute ad aggiornamenti o alla revisione dei parametri di rischio e le variazioni dei dati economici prospettici sono segnalate in questa colonna. Le variazioni delle perdite attese dovute al rimborso parziale delle esposizioni mediante rate sono segnalate in questa colonna, ad eccezione dell’ultima quota, che è segnalata nella colonna “Diminuzioni dovute all’eliminazione contabile”.
252. Tutte le variazioni delle perdite attese su crediti relative a esposizioni rotative sono segnalate in “Variazioni dovute ad una variazione del rischio di credito (al netto)”, tranne per le variazioni relative a cancellazioni e ad aggiornamenti della metodologia seguita dall’ente per stimare le perdite su crediti. Le esposizioni rotative sono quelle esposizioni per le quali è consentita la fluttuazione dei saldi in essere dei clienti sulla base della decisione di questi ultimi di prendere a prestito e di rimborsare entro il limite stabilito dall’ente.
253. Le “Variazioni dovute all’aggiornamento della metodologia di stima dell’ente (al netto)” includono le variazioni dovute all’aggiornamento della metodologia seguita dall’ente per la stima delle perdite attese a causa di modifiche ai modelli esistenti o della creazione di nuovi modelli utilizzati per stimare la riduzione di valore. Gli aggiornamenti metodologici includono anche gli effetti dell’adozione di nuove norme. Le modifiche della metodologia che determinano la variazione della fase di riduzione di valore di un’attività sono valutate in relazione ad un cambiamento complessivo di modello. Le variazioni delle stime dovute ad aggiornamenti o alla revisione dei parametri di rischio e le variazioni dei dati economici prospettici non sono segnalate in questa colonna.
254. La segnalazione delle variazioni delle perdite attese relative alle attività modificate [IFRS 9, paragrafo 5.4.3 e appendice A] dipende dalle caratteristiche della modifica, secondo le seguenti modalità:
255. se la modifica comporta l’eliminazione contabile parziale o totale di un’attività a causa di una cancellazione, quale definita al punto 74, l’effetto di tale cancellazione sulle perdite attese è segnalato nel campo “Riduzione dell’accantonamento dovuta a cancellazioni”, e qualsiasi altro effetto dovuto a variazioni delle perdite attese su crediti è segnalato nelle altre colonne corrispondenti;
256. se la modifica comporta la completa eliminazione contabile di un’attività per motivi diversi dalla cancellazione, quale definita al punto 74, e la sua sostituzione con una nuova attività, l’effetto della modifica sulle perdite attese su crediti è segnalato in “Variazioni dovute a eliminazione contabile” per le variazioni dovute all’attività eliminata contabilmente, e in “Aumenti dovuti all’emissione e all’acquisizione” per le variazioni dovute all’attività modificata di nuova rilevazione. L’eliminazione contabile per motivi diversi dalla cancellazione include l’eliminazione nel caso in cui le condizioni dell’attività modificata siano state oggetto di variazioni sostanziali;
257. se la modifica non determina l’eliminazione contabile totale o parziale dell’attività modificata, i suoi effetti sulle perdite attese sono segnalati in “Variazioni dovute a modifiche senza eliminazione contabile”.
258. Le cancellazioni sono segnalate a norma dei punti da 72 a 74 della presente parte del presente allegato e conformemente alle seguenti disposizioni:
259. se lo strumento di debito è eliminato contabilmente, in tutto o in parte, a causa dell’assenza di una ragionevole aspettativa di recupero, la diminuzione del fondo a copertura perdite segnalata e dovuta agli importi cancellati è indicata alla voce “Riduzione dell’accantonamento dovuta a cancellazioni”;
260. gli “Importi cancellati direttamente a prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio” sono gli importi delle attività finanziarie cancellati durante l’esercizio che superano gli accantonamenti della rispettiva attività finanziaria alla data di eliminazione contabile. Essi includono tutti gli importi cancellati durante l’esercizio e non soltanto quelli che sono ancora oggetto di esecuzione forzata;
261. le “Altre rettifiche” includono gli importi non segnalati nelle colonne precedenti, comprese tra l’altro le rettifiche delle perdite attese per le differenze di cambio ove ciò sia coerente con la comunicazione degli effetti del cambio nel modello 2.
     1. Trasferimenti tra fasi di riduzione di valore (presentazione su base lorda) (12.2)
262. Per le attività finanziarie il valore contabile lordo e, per le esposizioni fuori bilancio soggette alle disposizioni in materia di riduzione di valore dell’IFRS 9, l’importo nominale che è stato trasferito tra fasi di riduzione di valore durante l’esercizio è segnalato nel modello 12.2.
263. È segnalato solo il valore contabile lordo o l’importo nominale delle attività finanziarie o delle esposizioni fuori bilancio che si trovano in una diversa fase di riduzione di valore alla data di riferimento per le segnalazioni rispetto all’inizio dell’esercizio finanziario o alla loro rilevazione iniziale. Per le esposizioni in bilancio per le quali la riduzione di valore segnalata nel modello 12.1 include una componente fuori bilancio [IFRS 9, paragrafo 5.5.20, e IFRS 7, paragrafo B8E], è tenuta in considerazione la variazione di fase della componente in bilancio e fuori bilancio.
264. Per la segnalazione dei trasferimenti effettuati nel corso dell’esercizio finanziario, le attività finanziarie o le esposizioni fuori bilancio che hanno cambiato più volte fase di riduzione di valore dall’inizio dell’esercizio finanziario o dalla loro rilevazione iniziale sono segnalate come trasferite dalla fase di riduzione di valore in cui si trovavano all’inizio dell’esercizio finanziario o alla rilevazione iniziale alla fase di riduzione di valore in cui sono incluse alla data di riferimento per le segnalazioni.
265. Il valore contabile lordo o l’importo nominale da segnalare nel modello 12.2 è il valore contabile lordo o l’importo nominale alla data della segnalazione, indipendentemente dal fatto che tale importo fosse superiore o inferiore alla data del trasferimento.
266. Garanzie reali e garanzie ricevute (13)
     1. Disaggregazione delle garanzie reali e delle garanzie per prestiti e anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione (13.1)
267. Le garanzie reali e le garanzie a copertura dei prestiti e delle anticipazioni, indipendentemente dalla loro forma giuridica, sono segnalate per tipo di pegno: crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale e altri crediti garantiti da garanzia reale e da garanzie finanziarie ricevute. I prestiti e le anticipazioni sono disaggregati per controparte e per finalità.
268. Nel modello 13.1 è segnalato l’ “Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato”. La somma degli importi della garanzia finanziaria e/o della garanzia reale indicati nelle relative colonne del modello 13.1 non supera il valore contabile del relativo prestito.
269. Per segnalare prestiti e anticipazioni per tipo di pegno si utilizzano le seguenti definizioni:
270. “Crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale”: quelli “Residenziali” includono i crediti garantiti da immobili residenziali, quelli «Non residenziali» includono i crediti garantiti da ipoteche su beni immobili non residenziali, compresi uffici e locali commerciali e altri tipi di beni immobili non residenziali. La determinazione del carattere residenziale o non residenziale dei beni immobili a titolo di garanzia reale è effettuata conformemente alle disposizioni del CRR;
271. “Altri crediti garantiti da garanzia reale”: il “Contante [strumenti di debito emessi]” include a) depositi presso l’ente segnalante che sono stati costituiti in garanzia reale per un prestito e b) titoli di debito emessi dall’ente segnalante che sono stati costituiti in garanzia reale per un prestito. I “Prestiti rimanenti” includono i pegni di altri titoli emessi da terze parti o pegni di altre attività;
272. le “Garanzie finanziarie ricevute” includono i contratti che, in conformità del punto 14 della presente parte del presente allegato, impongono all’emittente di effettuare pagamenti specificati per rimborsare all’ente una perdita da esso sostenuta a causa della mancata esecuzione, alla data pattuita, di un pagamento da parte di uno specifico debitore in base ai termini originari o modificati di uno strumento di debito.
273. Per i prestiti e le anticipazioni che hanno contemporaneamente più di un tipo di garanzia reale o di garanzia, l’ “Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato” è allocato in base alla qualità, a partire dalla garanzia con la qualità migliore. Per i crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale, tali beni immobili a titolo di garanzia reale sono sempre segnalati per primi, indipendentemente dalla loro qualità rispetto alle altre garanzie reali. Se l’ “Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato” è superiore al valore dei beni immobili a titolo di garanzia reale, il suo valore residuo è assegnato ad altri tipi di garanzie reali e di garanzie in base alla qualità, a partire dalla garanzia con la qualità migliore.
     1. Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell’esercizio [possedute alla data della segnalazione] (13.2)
274. Questo modello include il valore contabile della garanzia reale ottenuta tra inizio e fine esercizio e che è ancora rilevata in bilancio alla data di riferimento.
     1. Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso [attività materiali] accumulate (13.3)
275. “Pignoramenti [attività materiali]” è il valore contabile cumulativo delle attività materiali ottenute mediante presa di possesso della garanzia reale che alla data di riferimento sono ancora rilevate in bilancio, tranne quelle classificate come “Immobili, impianti e macchinari”.
276. Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari al *fair value* (valore equo) (14)
277. Gli enti segnalano il valore degli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) secondo la gerarchia prevista dall’IFRS 13, paragrafo 72. Se i GAAP nazionali a norma della BAD prevedono inoltre la ripartizione delle attività valutate al fair value (valore equo) tra diversi livelli di fair value, gli enti segnalano anche questo modello, in conformità ai GAAP nazionali.
278. La “Variazione del fair value (valore equo) nell’esercizio” include gli utili o le perdite risultanti dalle rivalutazioni nell’esercizio degli strumenti che continuano ad esistere alla data della segnalazione, ai sensi dell’IFRS 9, dell’IFRS 13 o dei GAAP nazionali, ove applicabili. Gli utili e le perdite sono segnalati analogamente alla rilevazione a prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, oppure, ove applicabile, a prospetto di conto economico complessivo, ossia al lordo delle imposte.
279. La “Variazione accumulata del fair value (valore equo) al lordo delle imposte” include l’importo degli utili o delle perdite risultante dalle rivalutazioni degli strumenti accumulata dal momento del rilevamento iniziale fino alla data di riferimento.
280. Eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite (15)
281. Il modello 15 include le informazioni sulle attività finanziarie trasferite che in tutto o in parte non soddisfano le condizioni per l’eliminazione contabile, nonché sulle attività finanziarie integralmente eliminate contabilmente per le quali l’ente conserva i diritti inerenti al servizio.
282. Le passività associate sono segnalate in base al portafoglio nel quale le correlate attività finanziarie trasferite sono state incluse nel lato delle attività, e non in base al portafoglio nel quale sono state incluse nel lato delle passività.
283. La colonna “Importi eliminati contabilmente a fini di capitale” include il valore contabile delle attività finanziarie rilevate a fini contabili ma eliminate contabilmente a fini prudenziali, perché l’ente le tratta come posizioni verso la cartolarizzazione a fini di capitale, ai sensi degli articoli 109, 243 e 244 del CRR.
284. I “Contratti di vendita con patto di riacquisto” (“*repos*”) sono operazioni nelle quali l’ente riceve contanti in cambio di attività finanziarie vendute a un dato prezzo con l’impegno a riacquistare le stesse attività (o attività simili) a un prezzo fisso a una data futura specificata. Le operazioni che implicano il trasferimento temporaneo di oro a fronte di garanzia in contante sono considerate contratti di vendita con patto di riacquisto. Gli importi ricevuti dall’ente in cambio delle attività finanziarie trasferite a terzi (“acquirente temporaneo”) sono classificati tra i “Contratti di vendita con patto di riacquisto” laddove sussista un impegno, e non una semplice opzione, a effettuare l’operazione inversa. I contratti di vendita con patto di riacquisto comprendono anche operazioni simili, tra cui:
285. importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi in forma di prestito di titoli contro garanzia in contante;
286. importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi sotto forma di operazioni di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d’impiego (*sell/buy back*).
287. I “Contratti di vendita con patto di riacquisto” (“*repos*”) e i “Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo” (“*reverse repos*”) comportano contante ricevuto o prestato dall’ente.
288. In un’operazione di cartolarizzazione, se le attività finanziarie trasferite sono state eliminate contabilmente, gli enti dichiarano nel prospetto del conto economico gli utili (le perdite) generati dalla voce in questione corrispondenti ai «Portafogli contabili» nei quali le attività finanziarie erano inserite prima dell’eliminazione contabile.
289. Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (16)
290. Per determinate voci selezionate del prospetto del conto economico sono segnalate ulteriori disaggregazioni degli utili (o proventi) e delle perdite (o spese).
     1. Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte (16.1)
291. Gli interessi attivi sono disaggregati in base ad entrambi i seguenti criteri:
292. interessi attivi su attività finanziarie e su altre attività;
293. interessi attivi su passività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo.
294. Gli interessi passivi sono disaggregati in base ad entrambi i seguenti criteri:
295. interessi passivi su passività finanziarie e su altre passività;
296. interessi passivi su attività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo.
297. Gli interessi attivi su attività finanziarie e su passività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo includono gli interessi attivi su derivati posseduti per negoziazione, titoli di debito e prestiti e anticipazioni, nonché su depositi, titoli di debito emessi e altre passività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo.
298. Gli interessi passivi su passività finanziarie e su attività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo includono gli interessi passivi su derivati posseduti per negoziazione, depositi, titoli di debito emessi e altre passività finanziarie, nonché su titoli di debito e prestiti e anticipazioni con tasso di interesse effettivo negativo.
299. Ai fini del modello 16.1, le posizioni corte sono considerate all’interno di altre passività finanziarie. Sono presi in considerazione tutti gli strumenti inclusi nei vari portafogli, tranne quelli inclusi nella voce “Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura” non utilizzati per coprire il rischio di tasso di interesse.
300. I “Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse” comprendono gli interessi attivi e passivi su strumenti di copertura laddove gli elementi coperti generano interessi.
301. Se è utilizzato il corso secco, gli interessi su derivati posseduti per negoziazione includono gli importi relativi ai derivati posseduti per negoziazione classificabili come “Coperture economiche” che vengono inclusi come interessi attivi e passivi per correggere i ricavi e i costi degli strumenti finanziari coperti sotto il profilo economico ma non sotto quello contabile. In tal caso gli interessi attivi su derivati in coperture economiche sono segnalati separatamente nell’ambito degli interessi attivi su derivati di negoziazione. Anche le commissioni ripartite nel tempo o i conguagli in relazione ai derivati su crediti valutati al fair value (valore equo) e utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario - o parte di esso - designato al fair value (valore equo) in tale occasione, sono segnalati nell’ambito degli interessi su derivati posseduti per negoziazione.
302. Ai sensi degli IFRS, “di cui: interessi attivi da attività finanziarie deteriorate” significa interessi attivi da attività finanziarie deteriorate, comprese le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate. Ai sensi dei GAAP nazionali a norma della BAD, sono inclusi gli interessi attivi sulle attività finanziarie deteriorate con un fondo specifico o generico per la perdita di valore per il rischio di credito.
     1. Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento (16.2)
303. Gli utili e le perdite derivanti dall’eliminazione contabile di attività finanziarie e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio sono disaggregati per tipo di strumento finanziario e di portafoglio contabile. Per ciascuna voce sono segnalati l’utile netto realizzato o la perdita derivante dall’operazione eliminata contabilmente. L’importo netto rappresenta la differenza tra gli utili realizzati e le perdite subite.
304. Il modello 16.2 si applica ai sensi degli IFRS alle attività e alle passività finanziarie al costo ammortizzato e agli strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, il modello 16.2 si applica alle attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo, al fair value (valore equo) rilevato nel patrimonio netto e in base ad altri metodi di misurazione, come il minore tra il costo e il valore di mercato. Gli utili e le perdite su strumenti finanziari classificati come posseduti per negoziazione ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD non sono segnalati in questo modello a prescindere dalle regole di valutazione applicabili a detti strumenti.
     1. Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per strumento (16.3)
305. Gli utili e le perdite derivanti da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione sono disaggregati per tipo di strumento; ciascuna voce di disaggregazione è l’importo netto realizzato e non realizzato (utili meno perdite) dello strumento finanziario.
306. Gli utili e le perdite derivanti da operazioni in valuta sul mercato a pronti, escluse le operazioni di cambio di banconote e monete in valuta estera, sono inclusi come utili e perdite da negoziazione. Gli utili e le perdite derivanti da operazioni su metalli preziosi o dalla loro eliminazione contabile e rivalutazione non sono inclusi negli utili e nelle perdite da negoziazione ma in “Altri ricavi operativi” o in “Altri costi operativi”, in conformità al punto 316 della presente parte.
307. La voce “di cui: coperture economiche con l’uso dell’opzione del fair value (valore equo)” comprende solo gli utili e le perdite da derivati su crediti valutati al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio e utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario - o di parte di esso - che è designato al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in tale occasione in conformità all’IFRS 9, paragrafo 6.7. Gli utili o le perdite derivanti della riclassificazione di attività finanziarie spostate dal portafoglio contabile del costo ammortizzato a quello del fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o nel portafoglio dei posseduti per negoziazione [IFRS 9, paragrafo 5.6.2] sono segnalati in “di cui: utili e perdite dovuti alla riclassificazione delle attività al costo ammortizzato”.
     1. Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per rischio (16.4)
308. Gli utili e le perdite derivanti da attività finanziarie e passività finanziarie possedute per negoziazione sono disaggregati anche per tipo di rischio; ciascuna voce di disaggregazione è l’importo netto realizzato e non realizzato (utili meno perdite) del rischio sottostante (tasso di interesse, patrimonio netto, cambio, crediti, merci e altro) associato all’esposizione, compresi i relativi derivati. Gli utili e le perdite derivanti da differenze di cambio sono inclusi nella voce in cui è incluso il resto degli utili e delle perdite derivanti dallo strumento convertito. Gli utili e le perdite derivanti da attività finanziarie e passività finanziarie diverse dai derivati sono inclusi nelle categorie di rischio come segue:
309. tasso d’interesse: è inclusa la negoziazione di prestiti e anticipazioni, di depositi e di titoli di debito (posseduti o emessi);
310. patrimonio netto: è inclusa la negoziazione di azioni, di quote di OICVM e di altri strumenti rappresentativi di capitale;
311. operazioni sui cambi: sono incluse esclusivamente le operazioni sui cambi;
312. rischio di credito: è inclusa la negoziazione di *credit linked note*;
313. merci: questa voce include soltanto i derivati, perché gli utili e le perdite da merci possedute per negoziazione devono essere segnalati negli “Altri ricavi operativi” o negli “Altri costi operativi, in conformità al punto 316 della presente parte;
314. altro: è inclusa la negoziazione di strumenti finanziari non classificabili in altre disaggregazioni.
     1. Utili o perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento (16.4.1)
315. Gli utili e le perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio sono disaggregati per tipo di strumento; ciascuna voce di disaggregazione è l’importo netto realizzato e non realizzato (utili meno perdite) dello strumento finanziario.
316. Gli utili o le perdite derivanti della riclassificazione di attività finanziarie spostate dal portafoglio contabile del costo ammortizzato a quello delle attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio [IFRS 9, paragrafo 5.6.2] sono segnalati in “di cui: utili e perdite dovuti alla riclassificazione delle attività al costo ammortizzato”.
     1. Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento (16.5)
317. Gli utili e le perdite derivanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio sono disaggregati per tipo di strumento. Gli enti segnalano gli utili (o le perdite) netti realizzati e non realizzati nonché l’importo della variazione del fair value (valore equo) delle passività finanziarie verificatasi nell’esercizio a causa di variazioni del rischio di credito (rischio di credito proprio del debitore o dell’emittente) se il rischio di credito proprio non è segnalato nelle altre componenti di conto economico complessivo.
318. Se un derivato su crediti valutato al fair value (valore equo) è utilizzato per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario - o di parte di esso - che è designato al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in tale occasione, gli utili o le perdite dello strumento finanziario al momento di tale designazione sono segnalati in “di cui: utili o (-) perdite al momento della designazione delle attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio a fini di copertura, al netto”. I successivi profitti e perdite al fair value (valore equo) su questi strumenti finanziari sono riportati in “di cui: utili o (-) perdite dopo la designazione sulle attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio a fini di copertura, al netto”.
     1. Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura (16.6)
319. Tutti gli utili e le perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, esclusi gli interessi attivi o passivi se è utilizzato il corso secco, sono disaggregati per tipo di contabilizzazione delle operazioni di copertura: copertura di fair value (valore equo), copertura di flusso finanziario e copertura di un investimento netto in una gestione estera. Gli utili e le perdite derivanti dalla copertura di fair value (valore equo) sono disaggregati per lo strumento di copertura e per l’elemento coperto. Gli utili e le perdite sugli strumenti di copertura non comprendono gli utili e le perdite relativi a elementi degli strumenti di copertura che non sono designati come strumenti di copertura in conformità all’IFRS 9, paragrafo 6.2.4. Questi strumenti di copertura non designati sono segnalati in conformità al punto 60 della presente parte. Gli utili e le perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura includono anche gli utili e le perdite sulle coperture di un gruppo di elementi con posizioni di rischio che si compensano (copertura di una posizione netta).
320. Le “Variazioni del fair value (valore equo) dell’elemento coperto attribuibili al rischio coperto” comprendono anche gli utili e le perdite su elementi coperti qualora i prodotti siano strumenti di debito valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità all’IFRS 9, paragrafo 4.1.2A [IFRS 9, paragrafo 6.5.8].
321. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, la disaggregazione per tipo di copertura, come previsto in questo modello, è segnalata nella misura in cui la disaggregazione è compatibile con i requisiti contabili applicabili.
     1. Riduzione di valore di attività non finanziarie (16.7)
322. Sono segnalati “Incrementi” se per il portafoglio contabile o la principale categoria di attività la stima della riduzione di valore nell’esercizio si traduce nella rilevazione di spese nette. Sono segnalati “Storni” se per il portafoglio contabile o la principale categoria di attività la stima della riduzione di valore nell’esercizio si traduce nella rilevazione di ricavi netti.
323. Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento del CRR (17)
324. L’“Ambito di consolidamento contabile” include il valore contabile di attività, passività e patrimonio netto, nonché gli importi nominali delle esposizioni fuori bilancio determinati tenendo conto dell’ambito di consolidamento contabile, ossia includendo nel consolidamento filiazioni che sono imprese di assicurazioni e società non finanziarie. Per rilevare filiazioni, joint ventures e collegate gli enti applicano lo stesso metodo applicato nel proprio bilancio.
325. In questo modello la voce “Partecipazioni in filiazioni, in joint venture e in società collegate” non include le filiazioni perché tutte le filiazioni sono interamente consolidate nell’ambito del consolidamento contabile.
326. Le “Attività derivanti da contratti di assicurazione e riassicurazione” includono le attività relative a riassicurazioni cedute nonché, ove esistenti, le attività correlate ai contratti di assicurazione e riassicurazione emessi.
327. Le “Passività derivanti da contratti di assicurazione e riassicurazione” includono le passività correlate ai contratti di assicurazione e riassicurazione emessi.
328. Esposizioni deteriorate (18)
329. Ai fini del modello 18 sono considerate esposizioni deteriorate quelle che soddisfano uno qualsiasi dei seguenti criteri:
330. esposizioni rilevanti scadute da oltre 90 giorni;
331. è considerato improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie senza l’escussione delle garanzie, indipendentemente dall’esistenza di importi scaduti o dal numero di giorni di arretrato.
332. La classificazione come esposizione deteriorata si applica nonostante la classificazione come esposizione in stato di default a fini regolamentari conformemente all’articolo 178 del CRR o come esposizione che ha subito una riduzione di valore a fini contabili ai sensi della disciplina contabile applicabile.
333. Le esposizioni che sono considerate in stato di default conformemente all’articolo 178 del CRR e le esposizioni che hanno subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile sono sempre considerate esposizioni deteriorate. Ai sensi degli IFRS, ai fini del modello 18, le esposizioni deteriorate sono quelle che sono state ritenute deteriorate (Fase 3), comprese le attività deteriorate acquistate o originate. Le esposizioni incluse in fasi riduzione di valore diverse della Fase 3 sono considerate deteriorate se soddisfano i criteri per esserlo.
334. Le esposizioni sono classificate sulla base del loro intero importo e senza tener conto dell’esistenza di eventuali garanzie reali. La rilevanza è valutata conformemente all’articolo 178 del CRR.
335. Ai fini del modello 18, le “esposizioni” comprendono tutti gli strumenti di debito (titoli di debito, prestiti e anticipazioni, che includono anche disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista) e le esposizioni fuori bilancio, ad eccezione delle esposizioni possedute per negoziazione.
336. Gli strumenti di debito sono inclusi nei seguenti portafogli contabili: a) titoli di debito al costo o al costo ammortizzato, b) strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o nel patrimonio netto soggetti a riduzione di valore, e c) strumenti di debito rigidamente al LOCOM o al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o nel patrimonio netto non soggetti a riduzione di valore, in conformità dei criteri di cui al punto 233 della presente parte. Ciascuna categoria è disaggregata per strumento e per controparte.
337. Ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD, le esposizioni fuori bilancio comprendono i seguenti elementi revocabili e irrevocabili:
     1. impegni all’erogazione di finanziamenti dati;
     2. garanzie finanziarie date;
     3. altri impegni dati.
338. Gli strumenti di debito classificati come posseduti per la vendita conformemente all’IFRS 5 sono segnalati separatamente.
339. Nel modello 18 per gli strumenti di debito, il “Valore contabile lordo” è segnalato così come indicato alla parte 1, punto 34, del presente allegato. Per le esposizioni fuori bilancio è segnalato l’importo nominale quale definito al punto 118 della presente parte del presente allegato.
340. Ai fini del modello 18 un’esposizione è considerata scaduta quando soddisfa i criteri di cui al punto 96 della presente parte.
341. Ai fini del modello 18 per “debitore” si intende un debitore ai sensi dell’articolo 178 del CRR.
342. Un impegno è considerato un’esposizione deteriorata per il suo importo nominale laddove, se utilizzato o attivato in qualche modo, darebbe luogo ad esposizioni soggette al rischio di non essere rimborsate integralmente senza l’escussione delle garanzie.
343. Le garanzie finanziarie date sono considerate esposizioni deteriorate per il loro importo nominale se la garanzia rischia di essere attivata dalla parte garantita, in particolare nel caso in cui l’esposizione garantita sottostante soddisfa i criteri per essere considerata deteriorata di cui al punto 213. Quando la parte garantita è in ritardo sull’importo dovuto nell’ambito del contratto di garanzia finanziaria, l’ente segnalante valuta se il conseguente credito soddisfi i criteri per essere considerato deteriorato.
344. Le esposizioni classificate come deteriorate conformemente al punto 213 sono classificate come tali o su base individuale («con riferimento all’operazione») o per l’esposizione complessiva verso un dato debitore («con riferimento al debitore»). Per i diversi tipi di esposizioni deteriorate su base individuale o verso un dato debitore sono utilizzati i seguenti metodi di classificazione:
     * 1. per le esposizioni deteriorate classificate come in stato di default in conformità dell’articolo 178 del CRR, si applica il metodo di classificazione di tale articolo;
       2. per le esposizioni che sono classificate come deteriorate a causa di una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile, si applicano i criteri di riconoscimento per la riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile;
       3. per altre esposizioni deteriorate che non sono classificate né come esposizioni in stato di default né come esposizioni che hanno subito una riduzione di valore, si applicano le disposizioni dell’articolo 178 del CRR per le esposizioni in stato di default.
345. Nei casi in cui un ente ha in bilancio esposizioni verso un debitore che sono scadute da oltre 90 giorni e il valore contabile lordo delle esposizioni scadute rappresenta più del 20% del valore contabile lordo di tutte le esposizioni in bilancio verso tale debitore, tutte le esposizioni in bilancio e fuori bilancio verso tale debitore sono considerate deteriorate. Se un debitore appartiene ad un gruppo, si valuta la necessità di considerare deteriorate anche le esposizioni verso altri soggetti del gruppo, se non sono già considerate esposizioni che hanno subito una riduzione di valore o in stato di default in conformità dell’articolo 178 del CRR, tranne per le esposizioni oggetto di dispute isolate che non sono collegate alla solvibilità della controparte.
346. Le esposizioni cessano di essere considerate deteriorate laddove sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
     1. l’esposizione soddisfa i criteri applicati dall’ente segnalante per la cessazione della classificazione come esposizione che ha subito una riduzione di valore o in stato di default ai sensi della disciplina contabile applicabile e dell’articolo 178 del CRR;
     2. la situazione del debitore è migliorata in misura tale che è probabile il rimborso integrale, secondo le condizioni originarie o, se del caso, modificate;
     3. il debitore non ha importi scaduti da oltre 90 giorni.
347. Finché le condizioni di cui al punto 228, lettere a), b) e c), non sono soddisfatte, un’esposizione resta classificata come deteriorata anche se ha già soddisfatto i criteri applicati dall’ente segnalante per la cessazione della riduzione di valore e dello stato di default rispettivamente ai sensi della disciplina contabile applicabile e dell’articolo 178 del CRR.
348. L’esposizione deteriorata classificata come attività non corrente posseduta per la vendita ai sensi dell’IFRS 5 non cessa di essere classificata come esposizione deteriorata.
349. L’esposizione deteriorata cui sono concesse misure di tolleranza non cessa di essere in stato di deterioramento. Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza, come indicato al punto 262, cessano di essere considerate deteriorate se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
350. le esposizioni non sono considerate deteriorate o in stato di default da parte dell’ente segnalante ai sensi della disciplina contabile applicabile e dell’articolo 178 del CRR;
351. è trascorso un anno dal momento più recente tra quello in cui sono state applicate misure di tolleranza e quello in cui le esposizioni sono state classificate come deteriorate;
352. non esiste, successivamente alle misure di tolleranza, alcun importo scaduto o alcuna preoccupazione per quanto riguarda il pieno rimborso dell’esposizione secondo le condizioni post-misure di tolleranza. L’assenza di preoccupazioni risulta dopo un’analisi della situazione finanziaria del debitore da parte dell’ente. Le preoccupazioni possono essere considerate superate quando il debitore ha rimborsato, tramite i suoi pagamenti regolari secondo le condizioni post-misure di tolleranza, un totale pari all’importo che era precedentemente scaduto (nei casi in cui vi erano importi scaduti) o che è stato cancellato (nei casi in cui non vi erano importi scaduti) nell’ambito delle misure di tolleranza o il debitore ha dimostrato altrimenti di essere in grado di ottemperare alle condizioni post-misure di tolleranza.

Le condizioni specifiche di cui alle lettere a), b) e c) si applicano in aggiunta ai criteri applicati dagli enti segnalanti per le esposizioni che hanno subito una riduzione di valore e in stato di default rispettivamente ai sensi della disciplina contabile applicabile e dell’articolo 178 del CRR.

1. Se le condizioni di cui al punto 231 della presente parte del presente allegato non sono soddisfatte alla fine del periodo di un anno indicato alla lettera b) di tale punto, l’esposizione continua ad essere indicata come esposizione deteriorata oggetto di misure di tolleranza fino a quando sono soddisfatte tutte le condizioni. Le condizioni sono valutate almeno su base trimestrale.
2. I portafogli contabili ai sensi degli IFRS elencati alla parte 1, punto 15, del presente allegato e nell’ambito dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD elencati alla parte 1, punto 16, del presente allegato sono così segnalati nel modello 18:

a) “Strumenti di debito al costo o al costo ammortizzato” comprende gli strumenti di debito inclusi in una delle seguenti categorie:

i) “Attività finanziarie al costo ammortizzato” (IFRS);

ii) “Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo”, tra cui strumenti di debito moderatamente al LOCOM (GAAP nazionali basati sulla BAD);

iii) “Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione”, fatta eccezione per gli strumenti di debito valutati rigidamente al LOCOM (GAAP nazionali basati sulla BAD);

b) “Strumenti di debito al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o nel patrimonio netto soggetti a riduzione di valore” comprende gli strumenti di debito inclusi in una delle seguenti categorie:

i) “Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo” (IFRS);

ii) “Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto”, laddove gli strumenti rientranti in tale categoria di valutazione possono essere soggetti a riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile prevista dai GAAP nazionali basati sulla BAD;

c) “Strumenti di debito rigidamente al LOCOM o al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o nel patrimonio netto non soggetti a riduzione di valore” comprende gli strumenti di debito inclusi in una delle seguenti categorie:

i) “Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” (IFRS);

ii) “Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” (IFRS);

iii) “Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” (GAAP nazionali basati sulla BAD);

iv) “Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione” laddove gli strumenti di debito sono valutati rigidamente al LOCOM (GAAP nazionali basati sulla BAD);

v) “Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto”, laddove gli strumenti di debito rientranti in tale categoria di valutazione non sono soggetti a riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile prevista dai GAAP basati sulla BAD.

1. Se gli IFRS o i pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD prevedono la designazione di impegni al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, il valore contabile di ogni attività risultante da tale designazione e dalla valutazione al fair value è indicata alla voce “Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” (IFRS) o alla voce “Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” (GAAP nazionali basati sulla BAD). Il valore contabile di eventuali passività risultanti da tale designazione non è segnalato nel modello F18. L’importo nozionale di tutti gli impegni designati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio è segnalato nel modello 9.
2. Le esposizioni scadute sono segnalate separatamente nelle categorie “*in bonis*” e “deteriorate” per il loro intero importo come definito al punto 96 della presente parte. Le esposizioni scadute da oltre 90 giorni ma che non sono rilevanti conformemente all’articolo 178 del CRR sono segnalate tra le esposizioni *in bonis* in “Scadute da > 30 giorni < = 90 giorni”.
3. Le esposizioni deteriorate sono segnalate disaggregate per fasce temporali di scadenza. Le esposizioni non scadute o scadute da 90 giorni o meno ma ciononostante individuate come deteriorate a causa della probabilità di non rimborso integrale sono segnalate in un’apposita colonna. Le esposizioni che presentano sia importi scaduti che la probabilità di non rimborso integrale sono classificate per fasce temporali di scadenza in funzione del numero di giorni di arretrato.
4. Le esposizioni seguenti sono inserite in colonne separate:
5. esposizioni che sono considerate deteriorate ai sensi della disciplina contabile applicabile; ai sensi degli IFRS, l’importo delle attività deteriorate (Fase 3), comprese le attività deteriorate acquistate o originate, è segnalato in questa colonna;
6. esposizioni considerate in stato di default conformemente all’articolo 178 del CRR.
7. I valori relativi a “Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti” sono segnalati conformemente al punto 11, ai punti da 69 a 71 e ai punti 106 e 110 della presente parte.
8. Le informazioni sulle garanzie reali detenute e sulle garanzie ricevute su esposizioni deteriorate sono segnalate separatamente. Gli importi segnalati per le garanzie reali ricevute e le garanzie ricevute sono calcolati conformemente ai punti 172 e 174 della presente parte. La somma degli importi segnalati sia per le garanzie reali che per le garanzie non può essere superiore al valore contabile o al valore nominale della relativa esposizione.
9. Esposizioni oggetto di misure di tolleranza (19)
10. Ai fini del modello 19, le esposizioni oggetto di misure di tolleranza sono contratti di debito per i quali sono state applicate misure di tolleranza. Le misure di tolleranza consistono in concessioni nei confronti di un debitore che si trova o è in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare i propri impegni finanziari (“difficoltà finanziarie”).
11. Ai fini del modello 19, una concessione può comportare una perdita per il prestatore e fa riferimento a una delle seguenti azioni:
    1. una modifica dei termini e delle condizioni precedenti di un contratto che il debitore è considerato incapace di rispettare a causa di difficoltà finanziarie (“debito problematico”) che determinano un’insufficiente capacità di servizio del debito, e che non sarebbe stata concessa se il debitore non si fosse trovato in difficoltà finanziarie;
    2. il rifinanziamento totale o parziale di un contratto di debito problematico, che non sarebbe stato concesso se il debitore non si fosse trovato in difficoltà finanziarie.
12. Si è in presenza di una concessione nel caso in cui sussista almeno uno dei seguenti elementi:
13. differenza a favore del debitore tra i termini modificati del contratto e i precedenti termini del contratto;
14. inclusione nel contratto modificato di termini più favorevoli rispetto a quelli che altri debitori con un profilo di rischio analogo avrebbero potuto ottenere dallo stesso ente in quel momento.
15. L’esercizio di clausole che, se utilizzate a discrezione del debitore, permettono al debitore di modificare i termini del contratto (“clausole di tolleranza incorporate”) è considerato una concessione se l’ente approva l’esercizio di tali clausole e conclude che il debitore si trova in difficoltà finanziarie.
16. Ai fini degli allegati III e V e del presente allegato, per “rifinanziamento” si intende l’uso di contratti di debito al fine di garantire il pagamento totale o parziale di altri contratti di debito i cui termini correnti il debitore non è in grado di rispettare.
17. Ai fini del modello 19, per “debitore” si intendono tutti i soggetti giuridici appartenenti al gruppo del debitore che rientrano nell’ambito di consolidamento contabile e le persone fisiche che controllano il gruppo.
18. Ai fini del modello 19, per “debito” si intendono i prestiti e le anticipazioni (che includono anche disponibilità presso banche centrali e altri depositi), i titoli di debito e gli impegni all’erogazione di finanziamenti dati, revocabili e irrevocabili, compresi gli impegni all’erogazione di finanziamenti designati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio che costituiscono attività alla data di riferimento del bilancio. Dal “debito” sono escluse le esposizioni possedute per negoziazione.
19. Il “debito” comprende anche i prestiti e le anticipazioni e i titoli di debito classificati come attività non correnti e i gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita ai sensi dell’IFRS 5.
20. Ai fini del modello 19, “esposizione” ha lo stesso significato di “debito” di cui al punto 247 della presente parte.
21. I portafogli contabili ai sensi degli IFRS elencati alla parte 1, punto 15, del presente allegato e nell’ambito dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD elencati alla parte 1, punto 16, del presente allegato sono segnalati nel modello 19 come definito al punto 233 della presente parte.
22. Ai fini del modello 19, per “ente” si intende l’ente che ha applicato le misure di tolleranza.
23. Nel modello 19 per il “debito”, il “Valore contabile lordo” è segnalato così come indicato alla parte 1, punto 34, del presente allegato. Per gli impegni all’erogazione di finanziamenti dati che sono esposizioni fuori bilancio è segnalato l’importo nominale quale definito al punto 118 della presente parte di questo allegato.
24. Le esposizioni sono considerate oggetto di misure di tolleranza se è stata fatta una concessione, a prescindere dal fatto che un importo sia scaduto o dalla classificazione delle esposizioni come esposizioni che hanno subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile o come in stato di default in conformità dell’articolo 178 del CRR. Le esposizioni non sono considerate oggetto di misure di tolleranza se il debitore non si trova in difficoltà finanziarie. Ai sensi degli IFRS, le attività finanziarie modificate [IFRS 9, paragrafo 5.4.3 e appendice A] sono considerate oggetto di misure di tolleranza a condizione che via sia stata una concessione quale definita ai punti 240 e 241 della presente parte del presente allegato, indipendentemente dall’incidenza della modifica sulle variazioni del rischio di credito dell’attività finanziaria rispetto alla rilevazione iniziale. Nei seguenti casi si è in presenza di misure di tolleranza:
    1. un contratto modificato che è stato classificato come deteriorato prima della modifica o che in assenza di modifica sarebbe stato classificato come deteriorato;
    2. la modifica che è stata apportata ad un contratto comporta la soppressione totale o parziale del debito tramite cancellazioni;
    3. l’ente approva l’uso di clausole di tolleranza incorporate per un debitore il cui debito è deteriorato o sarebbe considerato deteriorato senza l’uso di tali clausole;
    4. simultaneamente a o in prossimità con la concessione di ulteriore credito da parte dell’ente, il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi su un altro contratto con l’ente che era deteriorato o sarebbe stato classificato come deteriorato in assenza di rifinanziamento.
25. Una modifica che comporta rimborsi effettuati mediante presa di possesso della garanzia reale è trattata come misura di tolleranza se costituisce una concessione.
26. Vi è una presunzione relativa del fatto che sono state prese misure di tolleranza nelle seguenti circostanze:
27. è accaduto che il contratto modificato fosse scaduto totalmente o parzialmente da più di 30 giorni (senza essere deteriorato) almeno una volta nel corso dei tre mesi precedenti la sua modifica o sarebbe scaduto da più di 30 giorni, totalmente o parzialmente, senza modifiche;
28. simultaneamente a o in prossimità con la concessione di ulteriore credito da parte dell’ente, il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi su un altro contratto con l’ente che era totalmente o parzialmente scaduto da 30 giorni almeno una volta durante i tre mesi precedenti al suo rifinanziamento;
29. l’ente approva l’uso di clausole di tolleranza incorporate per debiti scaduti da 30 giorni o che sarebbero scaduti da 30 giorni senza l’esercizio di tali clausole.
30. Le difficoltà finanziarie sono valutate a livello di debitore come indicato al punto 245. Solo le esposizioni alle quali sono state applicate misure di tolleranza sono indicate come esposizioni oggetto di misure di tolleranza.
31. Le esposizioni oggetto di misure di tolleranza sono incluse nella categoria delle esposizioni deteriorate o nella categoria delle esposizioni *in bonis* conformemente ai punti da 213 a 224 e al punto 260 della presente parte. La classificazione come esposizione oggetto di misure di tolleranza cessa se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
32. l’esposizione oggetto di misure di tolleranza è considerata in bonis, anche quando è stata tolta dalla categoria delle esposizioni deteriorate dopo che da un’analisi della situazione finanziaria del debitore è emerso che il suo debito non soddisfaceva più le condizioni per essere considerato deteriorato;
33. è trascorso un periodo minimo di due anni dalla data alla quale l’esposizione oggetto di misure di tolleranza è stata considerata *in bonis* (“periodo di prova”);
34. sono stati fatti pagamenti regolari di più di un importo aggregato insignificante di capitale o interessi durante almeno la metà del periodo di prova;
35. nessuna delle esposizioni verso il debitore è scaduta da più di 30 giorni alla fine del periodo di prova.
36. Se le condizioni di cui al punto 256 non sono soddisfatte alla fine del periodo di prova, l’esposizione continua ad essere indicata come esposizione *in bonis* oggetto di misure di tolleranza in prova fino a quando sono soddisfatte tutte le condizioni. Le condizioni sono valutate almeno su base trimestrale.
37. L’esposizione oggetto di misure di tolleranza classificata come attività non corrente posseduta per la vendita ai sensi dell’IFRS 5 continua a essere classificata come esposizione oggetto di misure di tolleranza.
38. Un’esposizione oggetto di misure di tolleranza può essere considerata *in bonis* dalla data di applicazione delle misure di tolleranza se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
39. tale applicazione non ha determinato la classificazione dell’esposizione come esposizione deteriorata;
40. l’esposizione non era considerata un’esposizione deteriorata alla data di applicazione delle misure di tolleranza.
41. Quando all’esposizione *in bonis* oggetto di misure di tolleranza in prova che è stata tolta dalla categoria delle esposizioni deteriorate sono applicate misure di tolleranza aggiuntive o tale esposizione è scaduta da più di 30 giorni, essa è classificata come deteriorata.
42. Le “esposizioni *in bonis* oggetto di misure di tolleranza” comprendono le esposizioni oggetto di misure di tolleranza che non soddisfano i criteri per essere considerate deteriorate e che sono incluse nella categorie delle esposizioni *in bonis*. Le esposizioni *in bonis* oggetto di misure di tolleranza sono in prova conformemente al punto 256, anche in caso di applicazione del punto 259. Le esposizioni *in bonis* oggetto di misure di tolleranza in prova che sono state tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate sono segnalate separatamente nell’ambito delle esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza nella colonna “di cui: esposizioni *in bonis* oggetto di misure di tolleranza in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate”.
43. Le “esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza” comprendono le esposizioni oggetto di misure di tolleranza che soddisfano i criteri per essere considerate deteriorate e che sono incluse nella categorie delle esposizioni deteriorate. Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza includono:
44. esposizioni divenute deteriorate a causa dell’applicazione di misure di tolleranza;
45. esposizioni che erano deteriorate prima dell’applicazione di misure di tolleranza;
46. esposizioni oggetto di misure di tolleranza che sono state tolte dalla categoria delle esposizioni *in bonis*, comprese le esposizioni riclassificate in applicazione del punto 260.
47. Quando le misure di tolleranza sono estese a esposizioni che erano deteriorate prima dell’applicazione di misure di tolleranza, l’importo di queste esposizioni oggetto di misure di tolleranza è indicato separatamente nella colonna “di cui: tolleranza di esposizioni deteriorate prima delle misure di tolleranza”.
48. Le seguenti esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza sono inserite in colonne separate:
49. esposizioni che sono considerate deteriorate ai sensi della disciplina contabile applicabile. Ai sensi degli IFRS, l’importo delle attività deteriorate (Fase 3), comprese le attività deteriorate acquistate o originate, è segnalato in questa colonna;
50. esposizioni considerate in stato di default conformemente all’articolo 178 del CRR.
51. La colonna “Rifinanziamento” include il valore contabile lordo del nuovo contratto (“rifinanziamento del debito”) concesso nell’ambito di un’operazione di rifinanziamento che si configura come misura di tolleranza, nonché il valore contabile lordo del vecchio contratto rimborsato che è ancora in essere.
52. Le esposizioni oggetto di misure di tolleranza che combinano modifiche e rifinanziamento sono assegnate alla colonna “Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni” o alla colonna “Rifinanziamento” a seconda della misura che ha il maggiore impatto sui flussi di cassa. Il rifinanziamento da parte di un pool di banche è segnalato nella colonna “Rifinanziamento” per l’importo totale del rifinanziamento del debito fornito dall’ente segnalante o del debito rifinanziato tuttora in essere presso l’ente segnalante. Il riconfezionamento di diversi debiti in un nuovo debito è segnalato come modifica, a meno che vi sia anche un’operazione di rifinanziamento che ha un impatto maggiore sui flussi di cassa. Quando la tolleranza tramite la modifica dei termini e delle condizioni di un’esposizione problematica comporta la sua eliminazione contabile e la rilevazione di una nuova esposizione, questa nuova esposizione è considerata debito oggetto di misure di tolleranza.
53. La riduzione di valore accumulata, le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e gli accantonamenti sono segnalati conformemente al punto 11, ai punti da 69 a 71 e ai punti 106 e 110 della presente parte.
54. Le garanzie reali e garanzie ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza sono segnalate per tutte le esposizioni oggetto di misure di tolleranza, indipendentemente dal loro status *in bonis* o deteriorato. Gli importi segnalati per le garanzie reali ricevute e le garanzie ricevute sono calcolati conformemente ai punti 172 e 174 della presente parte. La somma degli importi segnalati sia per le garanzie reali che per le garanzie non può essere superiore al valore contabile della relativa esposizione.
55. Disaggregazione geografica (20)
56. Il modello 20 viene trasmesso se l’ente supera la soglia di cui al punto 5.1, lettera a), punto iv), del presente regolamento.
    1. Disaggregazione geografica per luogo di attività (20.1-20.3)
57. La disaggregazione geografica per luogo di attività nei modelli da 20.1 a 20.3 distingue tra “Attività nazionali” e “Attività non nazionali”. Ai fini della presente parte, “luogo” significa la giurisdizione di registrazione del soggetto giuridico che ha rilevato l’attività o passività corrispondente; per le succursali equivale alla giurisdizione di residenza. A questo fine, alla voce “nazionali” sono incluse le attività rilevate nello Stato membro in cui ha sede l’ente segnalante.
    1. Disaggregazione geografica per residenza della controparte (20.4-20.7)
58. I modelli da 20.4 a 20.7 contengono informazioni “paese per paese” sulla base della residenza della controparte immediata, secondo la definizione di cui alla parte 1, punto 43, del presente allegato. La disaggregazione fornita comprende le esposizioni o le passività verso soggetti residenti in ciascuno degli Stati esteri nei quali l’ente ha esposizioni. Le esposizioni o passività nei confronti di organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo non sono assegnate al paese di residenza dell’ente bensì all’area geografica “Altri paesi”.
59. I “Derivati” comprendono sia i derivati di negoziazione, comprese le coperture economiche, che i derivati di copertura ai sensi degli IFRS e GAAP, segnalati nei modelli 10 e 11.
60. Le attività possedute per negoziazione ai sensi degli IFRS e le attività di negoziazione ai sensi dei GAAP sono inserite separatamente. Le attività finanziarie soggette a riduzione di valore si intendono con lo stesso significato di cui al punto 93 della presente parte. Le attività valutate al LOCOM che presentano rettifiche di valore derivanti dal rischio di credito sono considerate deteriorate.
61. Nei modelli 20.4 e 20.7 la “Riduzione di valore accumulata” e le “variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate” sono segnalate come definito ai punti da 69 a 71 della presente parte.
62. Nel modello 20.4 per gli strumenti di debito, il “Valore contabile lordo” è segnalato così come indicato alla parte 1, punto 34, del presente allegato. Per i derivati e gli strumenti di capitale, l’importo da segnalare è il valore contabile. Nella colonna “di cui: deteriorati” gli strumenti di debito sono segnalati come definito ai punti da 213 a 232 della presente parte. Il debito oggetto di misure di tolleranza comprende tutti i contratti di debito ai fini del modello 19 ai quali sono applicate misure di tolleranza, come definite ai punti da 240 a 255 della presente parte.
63. Nel modello 20.5, gli “Accantonamenti per impegni e garanzie dati” comprendono gli accantonamenti valutati secondo le disposizioni dello IAS 37, le perdite su crediti delle garanzie finanziarie trattate come contratti di assicurazione ai sensi dell’IFRS 4 e gli accantonamenti per l’erogazione di finanziamenti e le garanzie finanziarie ai sensi delle disposizioni in materia di riduzione di valore dell’IFRS 9 e gli accantonamenti per impegni e garanzie ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD conformemente al punto 11 della presente parte.
64. Nel modello 20.7 i prestiti e le anticipazioni non posseduti per negoziazione sono segnalati con la classificazione secondo i codici NACE “paese per paese”. I codici NACE sono segnalati con il primo livello di disaggregazione (per “sezione”). I prestiti e le anticipazioni soggetti a riduzione di valore si riferiscono ai medesimi portafogli di cui al punto 93 della presente parte.
65. Attività materiali e immateriali: attività soggette a leasing operativo (21)
66. Per il calcolo della soglia di cui all’articolo 9, lettera e), del presente regolamento, le attività materiali date in leasing dall’ente (locatore) a terzi in forza di contratti che qualificano tali operazioni come leasing operativo ai sensi della disciplina contabile applicabile vengono suddivise in base al totale delle attività materiali.
67. Ai sensi degli IFRS le attività date in leasing dall’ente (in qualità di locatore) a terzi a titolo di leasing operativo sono segnalati disaggregati per metodo di misurazione.
68. Gestione di attività, custodia e altre funzioni di servizio (22)
69. Per il calcolo della soglia di cui all’articolo 9, lettera f), del presente regolamento, l’importo dei “Ricavi netti da commissioni e compensi” è il valore assoluto della differenza tra i “Ricavi da commissioni e compensi” e i “Costi per commissioni e compensi”. Analogamente, l’importo degli “Interessi netti” è il valore assoluto della differenza tra gli “Interessi attivi” e gli “Interessi passivi”.
    1. Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività (22.1)
70. I ricavi e i costi relativi a commissioni e compensi sono segnalati per tipo di attività. Ai sensi degli IFRS, il presente modello comprende ricavi e costi relativi a commissioni e compensi diversi da entrambi i seguenti elementi:
71. importi considerati ai fini del calcolo dell’interesse effettivo degli strumenti finanziari [IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)];
72. importi derivanti da strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio [IFRS 7, paragrafo 20, lettera c), punto i)].
73. Non sono inclusi i costi di transazione direttamente attribuibili all’acquisizione o all’emissione di strumenti finanziari non misurati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio; tali costi sono compresi nel valore iniziale di acquisizione/emissione di detti strumenti e sono ammortizzati a prospetto di conto economico complessivo al tasso d’interesse effettivo nell’arco della loro durata residua [cfr. IFRS 9, paragrafo 5.1.1].
74. Ai sensi degli IFRS, i costi di transazione direttamente attribuibili all’acquisizione o emissione di strumenti finanziari misurati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio sono inclusi in quanto parte degli “Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto”, degli “Utili o perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto” o degli “Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo al netto”, a seconda del portafoglio contabile in cui sono inclusi. Non sono compresi nel valore iniziale di acquisizione o emissione di detti strumenti e sono rilevati immediatamente nell’utile (perdita) d’esercizio.
75. Gli enti segnalano i ricavi e i costi relativi a commissioni e compensi in base ai seguenti criteri:
76. “Titoli. Emissioni”: include le commissioni e i compensi ricevuti per la partecipazione alla creazione o all’emissione di titoli non creati né emessi dall’ente;
77. “Titoli. Ordini di trasferimento”: include le commissioni e i compensi generati dal ricevimento, dalla trasmissione e dall’esecuzione di ordini di acquisto o vendita di titoli per conto di clienti;
78. “Titoli. Altro”: include le commissioni e i compensi generati dalla fornitura, da parte dell’ente, di altri servizi correlati a titoli non creati né emessi dall’ente stesso;
79. “Compensazione e regolamento”: include i ricavi (costi) relativi alle commissioni e ai compensi generati dall’ente (o a esso addebitati) qualora partecipi a strumenti di compensazione e regolamento della controparte;
80. “Gestione di attività”, “Custodia”, “Servizi amministrativi centrali per l’investimento collettivo”, “Operazioni fiduciarie” e “Servizi di pagamento”: includono i ricavi (costi) relativi alle commissioni e ai compensi generati dall’ente (o a esso addebitati) qualora fornisca detti servizi;
81. “Finanza strutturata”: include le commissioni e i compensi ricevuti per la partecipazione alla creazione o emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli creati o emessi dall’ente;
82. commissioni per le “Attività di gestione del prestito”: includono, sul lato dei ricavi, i ricavi da commissioni e compensi generati dall’ente grazie alla fornitura di servizi di gestione del prestito e, sul lato dei costi, i costi per le commissioni e i compensi addebitati all’ente dai fornitori di servizi di prestito;
83. “Impegni all’erogazione di finanziamenti dati” e “Garanzie finanziarie date”: includono l’importo, rilevato come ricavo nell’esercizio, dell’ammortamento delle commissioni e dei compensi relativi alle attività rilevate inizialmente come “Altre passività”;
84. “Impegni all’erogazione di finanziamenti ricevuti” e “Garanzie finanziarie ricevute”: includono le spese per le commissioni e i compensi rilevate dall’ente durante l’esercizio a seguito dell’addebito ad opera della controparte che si è impegnata all’erogazione del finanziamento o alla fornitura della garanzia finanziaria inizialmente rilevati come “altre attività”;
85. “Altro”: include i restanti ricavi (costi) generati dall’ente (o a esso addebitati), come quelli derivanti da “Altri impegni”, da servizi di cambio (quali il cambio di banconote o monete estere) o dalla fornitura (ricevimento) di altri servizi e attività di consulenza basati su commissioni.
    1. Attività interessate dai servizi forniti (22.2)
86. Le operazioni correlate alla gestione di attività, a funzioni di custodia e ad altri servizi forniti dall’ente sono segnate utilizzando le seguenti definizioni:
87. “Gestione di attività”: si riferisce alle attività appartenenti direttamente ai clienti e gestite dall’ente. La “Gestione di attività” è segnalata per tipo di cliente: organismi di investimento collettivo, fondi pensionistici, portafogli di clienti gestiti su base discrezionale e altri veicoli di investimento;
88. “Attività in custodia”: si riferisce ai servizi di custodia e amministrazione di strumenti finanziari forniti dall’ente per conto dei clienti nonché ai servizi relativi alla custodia, come la gestione di contanti e garanzie reali. Le “Attività in custodia” sono segnalate per tipo di clienti per i quali l’ente detiene tali attività, distinguendo tra organismi di investimento collettivo e altri soggetti. La voce “di cui: affidati ad altri soggetti” si riferisce all’importo delle attività incluse nelle attività in custodia la cui custodia effettiva è stata affidata dall’ente ad altri soggetti;
89. “Servizi amministrativi centrali per l’investimento collettivo”: si riferiscono ai servizi amministrativi forniti dall’ente a organismi di investimento collettivo. Includono, tra l’altro, i servizi di agente di trasferimenti, di compilazione della documentazione contabile, di preparazione dei prospetti, dei rendiconti finanziari e di tutti gli altri documenti destinati agli investitori, di disbrigo della corrispondenza mediante distribuzione dei rendiconti finanziari e di tutti gli altri documenti destinati agli investitori, di gestione delle richieste e dei rimborsi e di tenuta del registro degli investitori, nonché di calcolo del valore netto delle attività;
90. “Operazioni fiduciarie”: si riferisce alle attività nelle quali l’ente opera in nome proprio ma per conto e a rischio dei suoi clienti. Non di rado, in questo tipo di operazioni l’ente fornisce servizi quali la gestione di attività in custodia per un’entità strutturata, oppure la gestione di portafogli su base discrezionale. Tutte le operazioni fiduciarie sono segnalate esclusivamente in questa voce, a prescindere dal fatto che l’ente fornisca o meno anche altri servizi aggiuntivi;
91. “Servizi di pagamento”: si riferisce alla raccolta, per conto dei clienti, dei pagamenti generati da strumenti di debito che non sono rilevati nel suo stato patrimoniale né da esso creati;
92. “Risorse della clientela distribuite ma non gestite”: si riferisce ai prodotti emessi da soggetti esterni al gruppo prudenziale che l’ente ha distribuito ai suoi clienti attuali. Questa voce è segnalata per tipo di prodotto;
93. “Importo delle attività interessate dai servizi forniti”: include l’importo, determinato applicando il fair value (valore equo), delle attività per le quali l’ente agisce. Se il fair value (valore equo) non è disponibile, si possono utilizzare altre basi di misurazione, tra cui il valore nominale. Laddove l’ente fornisca servizi a soggetti quali organismi di investimento collettivo o fondi pensionistici, le attività in questione possono essere esposte al valore al quale tali soggetti iscrivono queste attività nel proprio stato patrimoniale. Gli importi segnalati comprendono gli interessi maturati, se del caso.
94. Interessenze in entità strutturate non consolidate (30)
95. Ai fini degli allegati III e IV e del presente allegato, il “Supporto di liquidità utilizzato” è la somma del valore contabile del prestito e delle anticipazioni concessi a entità strutturate non consolidate e del valore contabile dei titoli di debito emessi da entità strutturate non consolidate.
96. Le “Perdite subite dall’ente segnalante nell’esercizio corrente” comprendono le perdite dovute a riduzione di valore e tutte le altre perdite subite durante il periodo di rendicontazione da un ente segnalante relativamente alle sue interessenze in entità strutturate non consolidate.
97. Parti correlate (31)
98. Gli enti segnalano gli importi e/o le operazioni relativi alle esposizioni in bilancio e fuori bilancio in cui la controparte è una parte correlata in conformità allo IAS 24.
99. Le operazioni infragruppo e i saldi residui infragruppo del gruppo prudenziale sono eliminati. Alla voce “Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo” gli enti includono i saldi e le operazioni con filiazioni che non sono stati eliminati o perché le filiazioni non sono interamente consolidate nell’ambito del consolidamento prudenziale o perché, in conformità dell’articolo 19 del CRR, sono escluse dall’ambito del consolidamento prudenziale in quanto trascurabili o, nel caso di enti facenti parte di un gruppo più grande, perché le filiazioni appartengono all’ente impresa madre e non all’ente in questione. Alla voce “Società collegate e joint venture” gli enti registrano le quote di saldi e operazioni con *joint venture* e società collegate del gruppo di appartenenza dell’entità che non sono stati eliminati in sede di applicazione del consolidamento proporzionale.
    1. Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da (31.1)
100. Alla voce “Impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti” gli importi da segnalare sono la somma del “nominale” degli impegni all’erogazione di finanziamenti e altri impegni ricevuti, e l’“Importo massimo della garanzia che può essere considerato” delle garanzie finanziarie ricevute come indicato al punto 119 della presente parte.
101. Le “Riduzione di valore accumulata e variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate” sono segnalate come indicato ai punti da 69 a 71 della presente parte solo per le esposizioni deteriorate. “Accantonamenti su esposizioni fuori bilancio deteriorate” include gli accantonamenti di cui ai punti 11, 106 e 111 della presente parte per esposizioni deteriorate conformemente ai punti da 213 a 239 della presente parte.
     1. Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con (31.2)
102. La voce “Utili o perdite da eliminazione contabile non su attività finanziarie” include tutti gli utili e tutte le perdite derivanti dall’eliminazione contabile di attività non finanziarie generati da operazioni con parti correlate. Questa voce include gli utili e le perdite risultanti dall’eliminazione contabile di attività non finanziarie generati da operazioni con parti correlate e che rientrano in una delle seguenti voci del “Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio”:
103. “Utili o perdite da eliminazione contabile di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate”, per le segnalazioni ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD;
104. “Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie”;
105. “Utili o perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate”;
106. “Utili o perdite al netto delle imposte da attività operative cessate”.
107. “Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di esposizioni deteriorate” include le perdite per riduzione di valore di cui ai punti da 51 a 53 della presente parte per esposizioni deteriorate conformemente ai punti da 213 a 239 della presente parte. “Accantonamenti o (-) storno degli accantonamenti su esposizioni deteriorate” include gli accantonamenti di cui al punto 50 della presente parte per esposizioni fuori bilancio deteriorate conformemente ai punti da 213 a 239 della presente parte.
108. Struttura del gruppo (40)
109. Gli enti forniscono informazioni dettagliate e aggiornate alla data di segnalazione sulle filiazioni, le *joint venture* e le società collegate consolidate totalmente o proporzionalmente nell’ambito di consolidamento contabile, e sulle entità indicate come “Partecipazioni in filiazioni, *joint venture* e società collegate” conformemente al punto 4 della presente parte, comprese anche le entità in cui le partecipazioni sono possedute per la vendita ai sensi dell’IFRS 5. Le informazioni fornite riguardano tutte le entità, indipendentemente dall’attività svolta.
110. Gli strumenti rappresentativi di capitale che non soddisfano i criteri per essere classificati come partecipazioni in filiazioni, *joint venture* e società collegate e le azioni del proprio capitale detenute dall’ente segnalante (“Azioni proprie”) sono escluse dall’ambito di applicazione del presente modello.
     1. Struttura del gruppo: “entità per entità” (40.1)
111. Le seguenti informazioni sono fornite per ogni entità. Ai fini degli allegati III e IV e del presente allegato, si intende per:
112. “Codice LEI”: il codice LEI della partecipata. Fornire l’eventuale codice LEI della partecipata;
113. “Codice dell’entità”: il codice identificativo della partecipata. Il codice dell’entità è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga del modello 40.1;
114. “Denominazione dell’entità”: il nome della partecipata;
115. “Data di entrata”: la data alla quale la partecipata è entrata nell’“ambito del gruppo”;
116. “Capitale azionario della partecipata”: il valore totale, alla data di riferimento, del capitale emesso dalla partecipata;
117. “Patrimonio netto della partecipata”, “Attività totali della partecipata” e “Utile o (-) perdita della partecipata”: gli importi di queste voci riportati nell’ultimo bilancio della partecipata;
118. “Residenza della partecipata”: il paese di residenza della partecipata;
119. “Settore della partecipata”: il settore della controparte così come definito alla parte 1, punto 42, del presente allegato;
120. “Codice NACE”: indicato sulla base dell’attività principale della partecipata. Nel caso di società non finanziarie, i codici NACE sono segnalati con il primo livello di disaggregazione (per “sezione”); nel caso di società finanziarie, i codici NACE sono segnalati con un dettaglio a due livelli (per “divisione”);
121. “Interessenze accumulate (%)”: la percentuale di strumenti partecipativi posseduti dall’ente alla data di riferimento;
122. “Diritti di voto (%)”: le percentuali di diritti di voto associati agli strumenti partecipativi posseduti dall’ente alla data di riferimento;
123. “Struttura del gruppo [rapporti]”: indica i rapporti esistenti tra l’impresa madre e la partecipata (impresa madre o entità che controllano congiuntamente l’ente segnalante, la filiazione, la *joint venture* o la società collegata);
124. “Trattamento contabile [gruppo contabile]”: indica il rapporto tra il trattamento contabile e l’ambito di consolidamento contabile (consolidamento totale, consolidamento proporzionale, metodo del patrimonio netto o altro);
125. “Trattamento contabile [gruppo CRR]”: indica il rapporto tra il trattamento contabile e l’ambito di consolidamento del CRR (consolidamento totale, consolidamento proporzionale, metodo del patrimonio netto o altro);
126. “Valore contabile”: importi che l’ente rileva a bilancio per partecipate non consolidate né totalmente né proporzionalmente;
127. “Costo di acquisizione”: l’importo pagato dagli investitori;
128. “Avviamento in relazione alla partecipata”: l’importo dell’avviamento rilevato nello stato patrimoniale consolidato dell’ente segnalante per la partecipata nelle voci “Avviamento” o “Investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate”;
129. “Fair value (valore equo) degli investimenti con quotazioni ufficiali”: il prezzo alla data di riferimento; viene fornito solo se gli strumenti sono quotati.
     1. Struttura del gruppo: “strumento per strumento” (40.2)
130. Le seguenti informazioni sono fornite per ogni strumento:
131. “Codice del titolo”: il codice ISIN del titolo. Per i titoli privi di codice ISIN, indicare un altro codice che individui il titolo in modo univoco. Il “codice del titolo” e il “codice della società di partecipazione” sono un identificatore di riga composito ed insieme sono unici per ciascuna riga del modello 40.2;
132. “Codice della società di partecipazione”: il codice identificativo dell’entità nel gruppo che possiede l’investimento; “Codice LEI della società di partecipazione”: il codice LEI della società che detiene il titolo. Fornire l’eventuale codice LEI della società di partecipazione;
133. “Codice dell’entità”, “Interessenze accumulate (%)”, “Valore contabile” e “Costo di acquisizione”: sono definiti sopra. I relativi importi corrispondono al titolo posseduto dalla corrispondente società di partecipazione.
134. Fair value (Valore equo) (41)
     1. Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari a costo ammortizzato (41.1)
135. In questo modello sono segnalate le informazioni sul fair value (valore equo) degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato, secondo la gerarchia di cui all’IFRS 13, paragrafi 72, 76, 81 e 86. Se i GAAP nazionali a norma della BAD prevedono inoltre la ripartizione delle attività valutate al fair value (valore equo) tra diversi livelli di fair value, gli enti segnalano anche questo modello, in conformità ai GAAP nazionali.
     1. Ricorso all’opzione del fair value (valore equo) (41.2)
136. In questo modello sono segnalate le informazioni sul ricorso all’opzione del fair value (valore equo) per le attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio.
137. “Contratti ibridi”: include per le passività il valore contabile degli strumenti finanziari ibridi classificati complessivamente in questi portafogli contabili; ciò significa che questa voce include tutti gli strumenti ibridi nella loro interezza.
138. “Gestione per il rischio di credito”: il valore contabile degli strumenti che sono designati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in occasione della loro copertura contro il rischio di credito di derivati su crediti valutati al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in conformità all’IFRS 9, paragrafo 6.7.
139. Attività materiali e immateriali: valore contabile per metodo di misurazione (42)
140. “Immobili, impianti e macchinari”, “Investimenti immobiliari” e “Altre attività immateriali” sono segnalati in base ai criteri applicati per la loro misurazione.
141. “Altre attività immateriali”: include tutte le altre attività immateriali diverse dall’avviamento.
142. Accantonamenti (43)
143. Questo modello include la riconciliazione tra il valore contabile della voce “Accantonamenti” a inizio e fine esercizio per natura dei movimenti, fatta eccezione per gli accantonamenti valutati a norma dell’IFRS 9, che sono invece segnalati nel modello 12.
144. “Altri impegni e garanzie dati valutati a norma dello IAS 37 e garanzie date valutate a norma dell’IFRS 4”: include gli accantonamenti valutati a norma dello IAS 37 e le perdite su crediti delle garanzie finanziarie trattate come contratti di assicurazione ai sensi dell’IFRS 4.
145. Piani a benefici definiti e benefici per i dipendenti (44)
146. Questi modelli includono informazioni accumulate riguardanti tutti i piani a benefici definiti dell’ente. In presenza di più di un piano a benefici definiti, va segnalato il valore aggregato di tutti i piani.
     1. Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti (44.1)
147. Il modello sulle componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti espone la riconciliazione del valore attuale accumulato di tutte le passività (attività) nette dei piani a benefici definiti e i diritti a ricevere un indennizzo [IAS 19, paragrafo 140, lettere a) e b)].
148. La voce “Attività nette per benefici definiti” include, in caso di avanzo, gli importi degli avanzi da rilevare nello stato patrimoniale in quanto non soggetti ai limiti di cui allo IAS 19, paragrafo 63. Il valore di questa voce e l’importo rilevato nella voce per memoria “Fair value (valore equo) di tutti i diritti a ricevere un indennizzo rilevati come attività” sono inclusi nella voce “Altre attività” dello stato patrimoniale.
     1. Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti (44.2)
149. Il modello sui movimenti delle obbligazioni per benefici definiti espone la riconciliazione dei saldi di apertura e chiusura del valore attuale accumulato di tutte le obbligazioni per i benefici definiti dell’ente. Gli effetti dei diversi elementi elencati nello IAS 19, punto 141, nell’esercizio sono presentati separatamente.
150. L’importo della voce “Saldo di chiusura [valore attuale]” nel modello relativo ai movimenti delle obbligazioni per benefici definiti è uguale a quello della voce “Valore attuale delle obbligazioni per benefici definiti”.
     1. Voci per memoria [relative alle spese di personale] (44.3)
151. Per segnalare le voci per memoria relative alle spese di personale si utilizzano le seguenti definizioni:
152. “Pensioni e spese simili”: include l’importo rilevato nell’esercizio a titolo di spese di personale relative a tutte le obbligazioni per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro (sia in piani a contributi definiti, sia in piani a benefici definiti) e i contributi ai fondi di previdenza sociale;
153. “Pagamenti basati su azioni”: include l’importo rilevato nell’esercizio a titolo di spese di personale per pagamenti basati su azioni.
154. Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (45)
     1. Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per portafoglio contabile (45.1)
155. “Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” contiene solo i profitti e le perdite dovuti alla modifica del rischio di credito proprio degli emittenti di passività designate al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio laddove l’ente segnalante ha scelto di rilevarle nell’utile (perdita) d’esercizio perché la rilevazione nelle altre componenti di conto economico complessivo creerebbe o amplierebbe un’asimmetria contabile.
     1. Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie (45.2)
156. Gli “Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie” sono disaggregati per tipo di attività; ciascuna voce include l’utile o la perdita sull’attività che è stata eliminata contabilmente. “Altre attività” comprende altre attività materiali, attività immateriali e investimenti non segnalati altrove.
     1. Altri ricavi e costi operativi (45.3)
157. Gli altri ricavi e costi operativi sono disaggregati secondo le seguenti voci: rettifiche del fair value (valore equo) di attività materiali valutate in conformità al modello del fair value, ricavi per canoni e costi operativi diretti connessi a investimenti immobiliari, ricavi e costi relativi ad attività di leasing operativo diverse da quelle riguardanti attività classificate come investimenti immobiliari, altri ricavi e costi operativi.
158. La voce “Leasing operativi diversi dagli investimenti immobiliari” include, nella colonna “Ricavi”, i rendimenti ottenuti e, nella colonna “Costi”, i costi sostenuti dall’ente in qualità di locatore nelle attività di leasing operativo diverse da quelle riguardanti attività classificate come investimenti immobiliari. I costi per l’ente in qualità di locatario sono inclusi nella voce “Altre spese amministrative”.
159. Gli utili o le perdite derivanti da eliminazione contabile e rivalutazioni di oro, di altri metalli preziosi e di altre merci posseduti valutati al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita sono segnalati tra le voci incluse in “Altri ricavi operativi. Altro” oppure “Altri costi operativi. Altro”.
160. Prospetto delle variazioni di patrimonio netto (46)
161. Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto espone la riconciliazione tra il valore contabile a inizio (saldo di apertura) e a fine dell’esercizio (saldo di chiusura) per ciascuna voce del patrimonio netto.
162. I “trasferimenti tra le componenti del patrimonio netto” comprendono tutti gli importi trasferiti nel patrimonio netto, compresi gli utili e le perdite dovuti al rischio di credito proprio delle passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio e le variazioni accumulate del fair value degli strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo che sono trasferiti ad altre componenti del patrimonio netto al momento dell’eliminazione contabile.

**PARTE 3**

# Associazione tra classi di esposizioni e settori della controparte

1. Le tabelle 2 e 3 associano le classi di esposizioni usate per calcolare i requisiti patrimoniali conformemente al CRR ai settori della controparte usati nelle tabelle FINREP.

*Tabella 2. Metodo standardizzato*

| ***Classi di esposizione del metodo standardizzato (articolo 112 CRR)*** | ***Settori FINREP della controparte*** | ***Osservazioni*** |
| --- | --- | --- |
| a) Amministrazioni centrali o banche centrali | 1) Banche centrali  2) Amministrazioni pubbliche | Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata. |
| b) Amministrazioni regionali o autorità locali | 2) Amministrazioni pubbliche | Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata. |
| c) Organismi del settore pubblico | 2) Amministrazioni pubbliche  3) Enti creditizi  4) Altre società finanziarie  5) Società non finanziarie | Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata. |
| d) Banche multilaterali di sviluppo | 3) Enti creditizi | Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata. |
| e) Organizzazioni internazionali | 2) Amministrazioni pubbliche | Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata. |
| f) Enti  (cioè enti creditizi e imprese di investimento) | 3) Enti creditizi  4) Altre società finanziarie | Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata. |
| g) Imprese | 4) Altre società finanziarie  5) Società non finanziarie  6) Famiglie | Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata. |
| h) Al dettaglio | 4) Altre società finanziarie  5) Società non finanziarie  6) Famiglie | Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata. |
| i) Garantite da ipoteche su beni immobili | 2) Amministrazioni pubbliche  3) Enti creditizi  4) Altre società finanziarie  5) Società non finanziarie  6) Famiglie | Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata. |
| j) In stato di default | 1) Banche centrali  2) Amministrazioni pubbliche  3) Enti creditizi  4) Altre società finanziarie  5) Società non finanziarie  6) Famiglie | Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata. |
| j bis) Associate a un rischio particolarmente elevato | 1) Banche centrali  2) Amministrazioni pubbliche  3) Enti creditizi  4) Altre società finanziarie  5) Società non finanziarie  6) Famiglie | Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata. |
| k) Obbligazioni garantite | 3) Enti creditizi  4) Altre società finanziarie  5) Società non finanziarie | Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata. |
| l) Posizioni verso la cartolarizzazione | 2) Amministrazioni pubbliche  3) Enti creditizi  4) Altre società finanziarie  5) Società non finanziarie  6) Famiglie | Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base al rischio sottostante della cartolarizzazione. Nella FINREP, se le posizioni verso la cartolarizzazione restano rilevate nello stato patrimoniale, i settori della controparte sono i settori delle controparti immediate di queste posizioni. |
| m) Enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine | 3) Enti creditizi  4) Altre società finanziarie  5) Società non finanziarie | Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata. |
| n) Organismi di investimento collettivo | Strumenti rappresentativi di capitale | Nella FINREP gli investimenti negli OIC sono classificati come strumenti di capitale, indipendentemente dal fatto che il CRR autorizzi o meno il *look-through*. |
| o) Patrimonio netto | Strumenti rappresentativi di capitale | Nella FINREP il patrimonio netto è suddiviso in categorie differenti di attività finanziarie. |
| p) Altre posizioni | Voci diverse dello stato patrimoniale | Nella FINREP le altre posizioni possono essere incluse in categorie differenti di attività. |

*Tabella 3. Metodo basato sui rating interni*

| ***Classi di esposizione del metodo IRB***  ***(articolo 147 del CRR)*** | ***Settori FINREP della controparte*** | ***Osservazioni*** |
| --- | --- | --- |
| a) Amministrazioni centrali e banche centrali | 1) Banche centrali  2) Amministrazioni pubbliche  3) Enti creditizi | Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata. |
| b) Enti  (cioè enti creditizi e imprese di investimento nonché alcune amministrazioni pubbliche e banche multilaterali) | 2) Amministrazioni pubbliche  3) Enti creditizi  4) Altre società finanziarie | Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata. |
| c) Società | 4) Altre società finanziarie  5) Società non finanziarie  6) Famiglie | Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata. |
| d) Al dettaglio | 4) Altre società finanziarie  5) Società non finanziarie  6) Famiglie | Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata. |
| e) Patrimonio netto | Strumenti rappresentativi di capitale | Nella FINREP il patrimonio netto è suddiviso in categorie differenti di attività finanziarie. |
| f) Posizioni verso la cartolarizzazione | 2) Amministrazioni pubbliche  3) Enti creditizi  4) Altre società finanziarie  5) Società non finanziarie  6) Famiglie | Queste esposizioni dovrebbero essere associate ai settori FINREP della controparte in base al rischio sottostante della posizione verso la cartolarizzazione. Nella FINREP, se le posizioni verso la cartolarizzazione restano rilevate nello stato patrimoniale, i settori della controparte sono i settori delle controparti immediate di queste posizioni. |
| g) Altre attività diverse dai crediti | Voci diverse dello stato patrimoniale | Nella FINREP le altre posizioni possono essere incluse in categorie differenti di attività. |

1. Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1). [↑](#footnote-ref-2)
2. Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1). [↑](#footnote-ref-3)
3. Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). [↑](#footnote-ref-4)
4. Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1). [↑](#footnote-ref-5)
5. Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19). [↑](#footnote-ref-6)
6. Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (C(2003)1422) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). [↑](#footnote-ref-7)